



STATUTO COMUNALE



Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 43 dd. 27.11.2008
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 31 dd. 27.10.2014
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 28 dd. 13.07.2015
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 13 dd. 16.06.2016

Breve analisi fisica – geografica della Val di Rabbi

- altitudine massima: 3442 m. s/m.
- altitudine minima: 800 m. s/m.
- superficie: 13.216 ha.
- superficie entro il P.N.S.: 7517 ha.

La Valle di Rabbi situata nella parte settentrionale della Provincia di Trento confina ad Est con la valle del Noce e di Bresimo, a Ovest con la Valle di Peio e di Lamare mentre a settentrione confina con la Vai d'Ultimo e Martello e si estende per una lunghezza di circa 12 Km.. E' solcata dal torrente Rabbies che ha una direzione Nord-Sud fino alla confluenza della Val Cercen, per poi piegare verso Est fino a San Bernardo centro più importante della valle, da dove poi prosegue verso Sud-Est fino a incontrarsi con la valle di Sole tra i paesi di Malè e Terzolas.

La zona di testata della valle ha una conformazione particolare molto ampia.

E' costituita da una serie di rilievi montagnosi che iniziando, sulla destra idrografica, con Cima Pontevecchio, culmina verso nord con Cima Campisol, Cima Mezzana, Cima Rossa di Saent, Cima di Saent (3215 m.), Cima di Rabbi (3256 m.) e Cima Lorchen (3306 m.). A Sud della valle, sulla sinistra idrografica, si incontrano: Cima Sternai (3443 m.), Cima Sternai Meridionale (3385 m.) e di qui la cresta, che comprende Giogo Nero (2833 m.), fino a Collecchio presenta una configurazione meno definita. Sono quasi completamente assenti ghiacciai se si accentua la piccola Vedetta di Sternai e qualche piccolo residuo, per effetto della particolare esposizione soleggiata dell'area.

Nell'estrema zona a nord, dai 2600 m. ai 2800 m., si rilevano alcuni laghetti di circo e poco più a valle, nei pressi del Rifugio Dorigoni, alcune sorgenti che spesso impaludano i terreni torbosi formatisi in corrispondenza di una piccola conca di origine glaciale.

Più a Sud della testata della valle si apre una tipica valle glaciale la cui spalla, fino all'altezza della confluenza della Val Maleda si individua sui 2200 m. e poi nel tratto medio e inferiore a 1800 m. e 1500 m..

All'inizio, il fondovalle è interrotto da tre gradini che costringono il torrente Rabbies a formare piccole cascate. Anche nella linea di cresta spartiacque con la Val de la Mare, fra il Passo Cercen e la Cima Verdignana, affiora una massa notevole di graniti che imprime al paesaggio una maggiore asprezza di forme.

Un altro grande anfiteatro confinante a Nord col primo, e limitato a Sud dalla cresta che da Cima Vegaia si snoda fino a Cima Tremenesca, racchiude buona parte della Val Cercen. Questa risulta modellata dall'azione glaciale ed è sospesa rispetto all'assiale Val di Rabbi. Numerose sono anche le sorgenti da cui si originano brevi corsi d'acqua che incidono visibilmente i fianchi e confluiscono nel torrente Ragaiolo che, nell'ultimo tratto, prima di sfociare nel Rabbies, forma una cascata.

Ad Est di quello precedente, un altro anfiteatro di minori dimensioni, culminante in Cima Tremenesca, Cima Valletta e Cima Mezzana, presenta una morfologia diversa, con pareti ripide e meno smantellata, come pure la zona del M. Polinar che lo domina a Nord. Il fondo è occupato da numerosi laghetti e sorgenti che alimentano il Rio Valorz che ha formato una vistosa conoide alla confluenza con il Rabbies.

Sulla sinistra, la linea di cresta spartiacque tra la Val di Rabbi e la Vai d'Ultimo e Val di Bresimo, si accosta di più al fondovalle e si presenta morfologicamente diversa con una linea di cresta poco netta e con lo spartiacque incerto e vistose rocce motonate che testimoniano una persistente azione del ghiacciaio defluito in parte in Val di Rabbi e in parte in Vai d'Ultimo.

I versanti della valle fino all'altezza di Somrabbì sono abbastanza simmetrici e interrotti da ampi terrazzi occupati da numerose costruzioni a carattere temporaneo. Sono solcati da corsi d'acqua, la maggior parte dei quali hanno origine da sorgenti di cui è assai ricca la zona.

La valle di Rabbi valutata nel suo insieme è piuttosto angusta; si può notare alla confluenza della Val Cercen un allargamento che assume la massima ampiezza oltre Bagni di Rabbi e si mantiene fino alla strozzatura in corrispondenza di Tassè da dove la valle prosegue verso Sud-Est assai stretta. La valle si apre solamente nei pressi di Pracorno e alla confluenza della Valle di Sole in cui c'è un'estesa conoide parzialmente terrazzata sulla quale sorgono alcuni insediamenti.

L'erosione glaciale ha lasciato evidenti tracce anche nei terrazzi che si susseguono lungo determinate quote, individuabili con maggiore evidenza sul fianco sinistro. Infatti, ad una prima serie posta a circa 20-30 m. dal fondovalle, ne seguono altri due a circa 100-130 m. e a 150-200 m. Su questi

terrazzi, che corrispondono a fasi successive di avanzata e di recesso dei ghiacciai, si sono sviluppati i principali insediamenti a carattere permanente.

Inoltre, sull'insediamento ha influito il prevalente orientamento da Ovest a Est del solco vallivo cui conseguono condizioni climatiche diverse nei due versanti. Su quello sinistro soleggiato le sedi temporanee o permanenti sono molto numerose (Somrabbì, Piazzola, Cavallar, etc.) lungo tutto il fianco e i coltivi più estesi. Poche sono, invece, sull'altro e lungo il fondovalle (Rabbi Bagni, Valorz, Scolari, ecc.) dove però per molti mesi manca completamente il soleggiamento.

Sulla spalla, invece, vi sono sedi temporanee il cui elevato numero sta a dimostrare come l'attività pastorale assume, o per lo meno abbia assunto nel passato, una importanza fondamentale nell'economia della zona.

I fianchi della valle sono coperti da fitta vegetazione arborea, che sul versante destro si estende fino al fondovalle, interrotta in corrispondenza della spalla da piccole radure private utilizzate per il pascolo. Su quello sinistro, invece, le aree a prato sono più ampie e il bosco manca del tutto nella parte inferiore fino al fondovalle.

Importanti sono le acque minerali ferruginose che sgorgano in località Fontanino e Bagni di Rabbi.

La valle è caratterizzata anche dalla presenza di vaste aree soggette a continui pericoli di caduta valanghe che interessano solo parzialmente le località abitate in genere insediate nelle zone più sicure.

Per effetto del clima decisamente più favorevole alle quote superiori ai 1200 m., sul versante sinistro più soleggiato risultano sviluppati insediamenti temporanei o permanenti più significativi, posizionati sui conoidi, sui pendii, sul fondovalle, e in particolare sulle aree terrazzate ubicate tra la quota 1500 m. e 950 m., sulle quali si sono sviluppati i maggiori centri della valle sia per numero di case sia per numero di abitanti e precisamente: Somrabbì, Piazzola, le Piazze, Pedernana, Penasa e Zanon.

Tra i 1400 m. e i 1500 m., sono situati alcuni nuclei abitati ubicati su dei piccoli dossi, e precisamente Ingenga, Vidè e Stablum, che rappresentano gli insediamenti più elevati della Val di Rabbi.

Tra gli insediamenti posti invece sui conidi emergono quello di Valorz e Scolari e in particolare quello di Ceresè più volte distrutto da fenomeni valanghivi e da incendi.


Per quanto riguarda gli insediamenti posti sul fondovalle si rileva come la loro forma sia molto diradata e intervallata da prati; tra questi figurano gli agglomerati di Pracorno, Favari, Le Pozze, i Dadi, ecc..

Le forme insediatine più significative poste sui pendii sono invece quelle di Cavalar e La Serra.

In conclusione si può rilevare come le concentrazioni edilizie sia temporanee che permanenti si trovano per la maggior parte nella zona più elevata della valle; ciò unicamente perché in condizioni più favorevoli di soleggiamento e per la presenza di terrazzamenti più ampi che favoriscono le condizioni di insediamento.

**RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
DISTRIBUZIONE ALTIMETRICA
DELLE FRAZIONI DELLA VALLE DI RABBI.**

DISTRIBUZIONE ALTIMETRICA DELLE FRAZIONI



Alcune notizie storiche sulla Val di Rabbi

A cura di don Fortunato Turrini

Le prime testimonianze.

Per trovare il nome "Rabbi" bisogna oltrepassare il XII secolo, mentre toponimi di località della valle si trovano a partire dal 1215 e di seguito, con maggior frequenza negli anni successivi. Nel lungo documento di C. Schneller, che elenca decine e decine di nomi locali della Val di Sole per il 1220, non esiste alcun accenno a Rabbi, sebbene uno studioso di inizi '900, trovando nell'urbario la parola "Robais" attribuisca il toponimo alla valle in questione (C. SCHNELLER, *Tridentinische Urbane aus dem dreizehnten Jahrhundert*, Innsbruck 1898, pag 17). Neppure nel *Liber Sancti Vigili* del Principe Vescovo di Trento Federico Wanga (il famoso Codice Wanghiano di inizio 1200) si parla di Rabbi, sebbene vi sia nel catalogo dei possessi vescovili - in elenco - molta parte della mappa del Trentino. La citazione del 1236 appare importante non solo in quanto per la prima volta si nomina espressamente Rabbi, ma anche perché indica un interessamento a quel territorio da parte di famiglie nobili relativamente lontane. Il documento dice che Porcardo, figlio di Salatino di Cagnò, riceve l'investitura di parte della decima di Samoclevo e di Rabbi - come rappresentante di Bortolo da Samoclevo e Ezzelino da Cles suoi dipendenti - da Ottolino di Castel Bosco e da suo nipote Giacomo. I signori "dal Bosco" abitavano a Civezzano, ben distante da Rabbi, e di loro nei secoli successivi non compare il ricordo in Val di Sole (D. REICH, *Nobiliare Trentino* in: *Programma dell'I. R. Ginnasio Superiore di Trento alla fine dell'anno scolastico*, Trento 1896). Pare strano che un nobile di Civezzano avesse possedimenti e diritti in un luogo tanto lontano dalla propria giurisdizione. Si possono fare delle congetture: probabilmente la Valle di Rabbi, in quell'inizio di secolo XIII, stava piano piano offrendo terreni da dissodare e da mettere a pascolo per la popolazione accresciuta della Val di Sole. Consapevole della fame di terra degli abitanti vicini, il signore territoriale - cioè il Principe Vescovo - infeudò di quello spazio promettente alcune famiglie nobili a lui fedeli come premio per la loro devozione. Attraverso un circuito per noi complicato da immaginare, la decima passò a signori più prossimi al territorio in questione, quali erano i nobili dinasti di Cagnò, già allora in buona espansione (i loro domini abbracciavano una discreta parte delle terre confinanti con il loro castello di famiglia in Val di Non e tendevano a allargare sempre più i loro poteri).

Se dunque nel 1236 compare il nome di Rabbi, nel 1240 viene nominata una località - che sarà poi una malga importante -: "Arzongla". E nel 1280 si ha un'altra importante segnalazione: viene citato il nome del torrente che percorre la valle, il Rabbiés. Il vescovo di Trento Enrico II aveva fatto compilare il documento che censiva le rendite del Principato. Per quanto riguardava il territorio di Malé erano in catalogo soprattutto due mulini, situati sul torrente. Uno era presso il Pondasio, dove il corso d'acqua si appressa e raggiungere il Noce: ne godeva un certo Camarello di Magras; un secondo si trovava "*aput pontum de Rabiesi*", quindi vicino a un ponte sul Rabbiés. Da quest'ultimo traevano beneficio gli eredi del fu Bonincontro de Centonario.

Nel 1200 perciò troviamo scarsissime - seppur fondamentali - notizie documentarie sulla Valle di Rabbi. Il motivo della carenza di dati a mio parere può essere duplice: la Valle di Rabbi non era stata ancora completamente colonizzata, oppure gli atti che la riguardavano sono spariti nel nulla, fatto che non sarebbe del tutto eccezionale, vista la scarsità di documenti rimasti su quel torno di tempo per tutto il Trentino. Mi sembra più probabile la prima ipotesi, legata alla crescita della popolazione dopo il 1000/1100 e all'esigenza di reperire nuovi terreni per l'attività agricola, visto che il carico antropico non era più sopportabile dal territorio fino allora abitato. Rabbi, nei secoli antecedenti, non favorita dal clima, poco appetibile per la ripidità dei versanti, diventa dal XII secolo in avanti una valvola di sfogo per l'estrema necessità di spazi da adibire a coltura da parte della popolazione solandra.

I nomi "Rabbi - Rabbiés" fino a tutto il 1200 sono documentati unicamente nei due casi sopra citati, almeno allo stato attuale della ricerca; qualcosa di utile però si trova per i toponimi che nella valle sono in uso da secoli. Nei *Census Ananici* del 1215 (siamo negli ultimi anni del Principato di Federico Wanga) si trovano i nomi di alcune persone che pagano affitti in natura - formaggio e bestiame - per il godimento di prati e stalle situate "*in Ultimo*". Chi conosce Rabbi sa bene che il toponimo è assai radicato per definire la parte di valle che comprende Pracorno e in genere il versante Est dell'area che sale fino ai masi di Ingenga. Un erede di Bellante di Terzolas, verso il 1281, paga un

affitto *pro prato de statilo de Ultēm*. "Ultēm/Oltem" sono toponimi che non possono essere confusi come ritiene qualche studioso con la Val d'Ultimo in Alto Adige. La conferma, se ve ne fosse bisogno, si ha nel 1312: un abitante di Flavon dà in affitto temporaneo due masi; uno di essi era in Valle di Rabbi, dove si dice "in Ottimo". Confinanti sono Finamonte di Caldes e gente della bassa Val di Sole: motivo in più per certificare l'ubicazione del territorio. Le testimonianze si fanno da qui in poi più fitte: nel 1447 Pretelino di Caldes acquistava alcuni terreni a Rabbi, dei quali uno era situato "ala Val d'Oltem" presso il rio Cané. L'idronimo è tuttora in uso e indica un rigagnolo che scende verso il Rabbiés poco oltre la chiesa di Pracorno. Dal XV secolo in avanti "Oltem" (latinizzato in "Ultimo") compare molto spesso, dando con questo conferma della localizzazione in Rabbi del toponimo. Una pergamena del 1527 conservata nell'archivio parrocchiale di Ossana parla di vendite e permute di terreni, fra cui "la quarta parte di un masetto a inzenga e la quarta parte di un prato in pra corn". Si tratta forse della prima volta che troviamo citato il nome della terza frazione di Rabbi, Pracorno appunto, situata all'ingresso della valle. "Ingenga" indica complessivamente i masi alti di Pracorno sul versante solario del territorio. La documentazione comincia dunque a parlare di interessi fondiari per Rabbi e di masi, cioè di quelle abitazioni a uso agricolo che a tutt'oggi connotano il paesaggio rabbiese. Segno di un'appetibilità del territorio aumentata nei secoli XV e XVI. Notano acutamente due studiosi della storia di Rabbi: "E questo modo di insediamento e di sfruttamento del territorio ... rappresenta una sorta di antesignano delle forme classiche di stanziamenti in Rabbi, all'inizio semipermanenti e stagionali collegati ai periodi della monticazione e della segagione estiva (*stabula, fienili* con eventuale annessa stalla di ricovero del bestiame, *e mansi*) (cfr. F. GIACOMONI - M. STENICO, *Contributi e documenti per la storia della Tal di Rabbi*, Trento 1999, pag. 47).

Come ipotesi, decisamente fondata, si può risalire agli inizi del 1200 per un altro toponimo che appartiene alla storia di Rabbi. Si tratta di "*mons Asoli*", che nella tradizione locale suona come "Monte Sole". Siamo nel 1215, ma il nome ritorna

spesso anche nel XIV e XV secolo (per es. nel 1557 fu costruita la strada di "Monte Dasol"). Riguardo al già citato nome di "Arzongla" la prima volta si trova nel documento che riferisce riguardo al controllo delle rendite del Monastero benedettino di S. Lorenzo di Trento: nel 1240 viene nominata la località di "*Argoncle*", di cui si è detto sopra. Durante il 1300 i toponimi documentati risultano parecchi: 1312 Pervasa, 1323 ancora Monte Sole e Cercen, 1386 Iscla, Piazzola, Cespedé, Pracaval, Vifroscha, 1399 Valorz. Nel 1429 Vidé, 1455 Polinar, 1474 Tonassega, 1480 Rivaia (o Ruaia), Gana, Pra long, Cosi, 1481 Cercen, Zerisé, Tassé, 1491 Stablum, 1494 Poz, Serra. Durante il 1500: Casna 1510, Ingenga 1527, Cortinga 1542, Cavalar 1545, Val 1567, Stablum e Molignon 1581, Mattarei 1583. Nel 1600: rio Corf 1624, Gamberai e Sora Sass 1635, Host 1636, Ca' di sotto (Chazòt) 1677. G. Ciccolini nei suoi regesti degli archivi parrocchiali solandri riporta una lunga serie di nomi riferiti a Rabbi dal XV secolo in avanti: ormai le famiglie delle molte frazioni di cui è costituito il territorio rabbiese sono stabilite definitivamente, come si può dedurre anche dal fatto che nel 1436 viene consacrato l'altare della chiesa di S. Margherita e "*S. Bernardo*". Quest'ultimo diventerà col tempo il nome proprio della comunità più numerosa in valle.

La cartografia.

Fino a 1500 inoltrato non si conoscono carte geografiche delle valli del Noce. Fra il 1527 e il 1542 P. A. Mattioli - uno degli uomini più vicini al Principe Vescovo Bernardo Cles - dipinge una carta molto dettagliata delle Valli di Non e di Sole, conservata oggi al Ferdinandeum di Innsbruck. La "Val de Rabi" è segnata correttamente; il *Rabiese Flumen* la percorre, fungendo da confine fra la zona VIII e la IX sulle 10 in cui il territorio è diviso. Al centro della valle è stilizzata la sagoma di una chiesetta (quella di S. Bernardo). Invece non si trovano altri nomi di luogo o di frazione. Al posto della solita stilizzazione dell'agglomerato abitato, il Mattioli disegnò 13 casette, o più propriamente "masi", che dalla parte settentrionale della valle fino al *Pontas* si distinguono dagli altri villaggi per il modulo abitativo di tipo sparso. Sulla valle, a oriente, ma molto vicina ai masi, incombe la Rocca di Caldes, appollaiata su un'altura, a testimonianza anche visiva del potere civile dei Thunn. Il medesimo castello appare anche nella carta del Danti (1580-81) dipinta nelle Logge Vaticane. Il Burgklechner, nella sua monumentale carta del Tirolo del 1611, traccia il corso del torrente Rabbiés ma non dà indicazione di centri abitati in valle, chiamata alla tedesca "Rabi Thal". Il "Territorium Tridentinum", una mappa abbastanza zeppa di nomi del XVII secolo, curata in Amsterdam (*Excedebat Ioannes Ianssonius*) riporta l'idronimo *Rabi f.* ma non segnala villaggi della Valle di Rabbi; indicato il "C. della rocca" verso metà valle e Magras nel corso

inferiore del torrente. Dopo queste raffigurazioni, una carta di G. De Rossi (Roma, 1669) segna bene il corso del Rabbiés e la posizione della Rocca, ma non indica altri paesi di Rabbi. Il Manfroni (1778) e lo Sperges sul finire del 1700 hanno maggiori particolari: oltre al nome "Val di Rabi", compaiono: Piazzola, Ceresé, Pracorno, Cortinga, Monte Cespion e Lago Corvo. Nelle carte successive, di origine sia tedesca che italiana, è delineata una situazione identica all'attuale con i toponimi tradizionali indicati fin dal tardo Medioevo nei documenti d'archivio.

La colonizzazione della valle.

Non si trovano documenti che certifichino di prima mano la progressiva colonizzazione della Valle di Rabbi. Si sono fatte ipotesi fantasiose, che tirano in ballo i *Walser* di cultura germanica. Pare difficile accettare tali ricostruzioni, quando i fatti dimostrano che Rabbi ha una parlata decisamente romancia e da sempre come territorio è appartenuta al Principato vescovile di Trento; manca inoltre il carattere distintivo della usanza tedesca, l'istituzione del "maso chiuso" (F. TURBINI, in: G. MORETTI, *I masi di Peio e Rabbi*, Ozzano Emilia 1997, pp. 18-19). Risulta invece in modo evidente dagli atti contenuti negli archivi il vario estendersi del possesso fondiario in Rabbi, che ha come protagoniste una decina di comunità della bassa Val di Sole: Croviana (almeno dal 1312), Malé (dal 1215), Arnago (durante il XVI secolo), Monclassico (dal 1474), Bozzana e Bordiana (dal 1399), Solasna e Cassana (fra il XIII e il XVI secolo), Cavizzana (dal 1583), Magras e Amago (dal 1323), Bolentina (dal 1616), Caldes (dal XIV al XV secolo), Terzolas (dal 1280). In quei secoli la *vicinie* godevano di autogoverno sul loro territorio; Rabbi costituì l'eccezione, in quanto non ebbe mai una propria Carta di Regola, come succedeva invece per quasi tutti i paesi solandri, ma furono i comuni solandri a occupare e tenere buona parte della valle e delle sue montagne. Da qui è facile arguire che probabilmente da quelle stesse comunità vennero i primi stabili abitatori di Rabbi durante l'ultimo scorci di Medioevo.

Dalla scarsa ma importante documentazione del XIII secolo traspare un dato essenziale: i mulini sul torrente Rabbiés appartenevano al vescovo di Trento ("sunt episcopatus et sunt tres" recita una pergamena). Quindi il territorio ricadeva sotto la potestà indiscussa del sovrano trentino. Le investiture feudali, compiute dal signore territoriale - cioè dal Principe Vescovo - sono fatte a favore dei nobili di Caldes (legati sempre a Samoclevo e a Rabbi) almeno fin poco oltre la metà del 1400. Passano poi ai Thunn (esattamente dal 1464). Accanto alla titolarità del vescovo di Trento sulla Val di Sole e quindi anche sulla Valle di Rabbi, verso la metà del 1400, compare anche una pretesa del Conte di Tirolo, il duca Sigismondo, che in modo abusivo si proclama titolare di diritti su feudi solandri, Rabbi inclusa, esercitando un'autorità che legalmente non gli appartiene. Agli inizi del XV secolo, per altro, come si specificherà in seguito, il suo antecessore Federico Tascavuota - di ascendenza asburgica - aveva proclamato nei fatti sulla valle una qualche giurisdizione

Il ruolo delle famiglie nobili di Caldes e di Thunn.

Durante il XV secolo si evidenzia un dato costante: la giurisdizione su Rabbi è collegata in maniera indissolubile con la residenza fortificata di Samoclevo, il villaggio situato appena a Nord di Caldes. Il dinasta locale, Prettele III, l'aveva scelta come sua dimora, lasciando il castello di Caldes, fino allora culla della famiglia. Dal 1464 fecero altrettanto i Thunn. La Rocca di Samoclevo era stata ricostruita da Prettele II di Caldes dietro concessione del duca Federico Tascavuota dopo la rivolta aristocratica e popolare del 1407, a patto che a favore dello stesso duca tirolese fosse garantito lo *jus aperturae*. Appare probabile che in quella circostanza - profittando della debolezza politica del Principe vescovo Giorgio I di Liechtenstein - il Tirolo abbia concesso ai signori di Caldes diritto giurisdizionale su Rabbi, territorio già da qualche secolo ampiamente colonizzato e sfruttato dalle comunità solandre; o che per vantare potere sulla Val di Sole - notoriamente di diritto vescovile - il Tascavuota abbia riconosciuto una forma di giurisdizione già in atto nei tempi immediatamente precedenti.

La questione dei diritti sulla Valle di Rabbi interessa per anni l'autorità vescovile, che per esempio nel 1399 interviene per dirimere una lite fra Caldes e Bozzana/Bordiana sui rispettivi possessi nella valle. Nel 1455 la contesa riguarda il Monte Polinar, che mette ancora uno contro l'altro i paesi di Caldes e Bozzana/Bordiana. Sul caso intervenne allora Giorgio di Cles, che diede ragione alla comunità di Caldes (cfr. G).

(102 7-1777), Trento 2001, Capsa 9, n. 14). Altro arbitrato si ebbe, questa volta a favore di Bazzana-Bordiana, nel 1469. Poco più avanti, durante il governo episcopale di Giovanni IV Hinderbach (1465-1486), gli uffici vescovili tentarono di recuperare in pieno i diritti usurpati dai Tirolo. Ma ormai la situazione si era stabilizzata a vantaggio di un'altra grande famiglia nobile, i Thunn. Essa vantava una potenza fondiaria e finanziaria di prim'ordine e faceva affari con le altre grandi casate delle valli del Noce. Nel 1432, per esempio, Erasmo di Thunn riceveva a saldo di un debito, da Riprando di Catel Cles 183 marche di buona moneta meranese, segno della capacità di coinvolgere con il proprio capitale i pari grado: in questo caso, i Cles, che miravano anche alla Val di Sole sia per le miniere di ferro che per le terre coltivabili (F. NEGRI, *I signori di S. Ippolito e di Clesio*, Trento 1921, pag. 206). Risulta più chiaro - data la consistenza patrimoniale e monetaria dei Thunn - anche il legame con i Tirolo, pure loro alla ricerca di finanziatori per la propria politica di espansione.

Simone, Baldassare e Giacomo Thunn erano imparentati con i nobili di Caldes. Infatti la figlia di Simone Thunn, Giuliana, aveva sposato Prettele II, mentre Finamonte, padre di Prettele III, aveva condotto in matrimonio la sorella di Giuliana. Doppia era perciò la parentela fra le due casate, importante al momento giusto perché l'unico erede della famiglia dei Caldes non aveva figli e il familiare più prossimo era cavaliere dell'Ordine Teutonico. I tre Thunn ottennero per donazione da Prettele III il patrimonio del medesimo (16 luglio 1464), che comprendeva il castello di Caldes, la Rocca di Samoclevo e i diritti sulla Valle di Rabbi. L'investitura formale avveniva a favore dei Thunn il 10 marzo 1469, per mano dell'Hinderbach. La motivazione è espressa succintamente nell'atto di investitura: "... perché i Thunn sono gli eredi del sunnominato signore di Caldes, sia perché suoi parenti prossimi per via di madre, sia anche per i servizi" (C. AUSSERER, *Der Adel des Nonsberges*, trad. italiana Cles 1985, pp. 256-257).
Il 19 ottobre 1481 il Principe vescovo si meraviglia molto riguardo a Giacomo Thunn, che si intromette nella giurisdizione sulla Valle di Rabbi e gli ordina espressamente di non occuparsi né in questioni civili né in affari criminali. Nel 1491, pochi anni dopo la morte del vescovo Giovanni Hinderbach, l'ufficio del Principato stila un'informativa su Rabbi e sulla pretesa di giurisdizione dei Thunn in (*Arch. Principatus Capsa 9, n. 61*). Essa illustra ampiamente la situazione: "Venti anni addietro si trovavano in Rabbi al massimo solamente venti fuochi fumanti, attualmente se ne contano 41. Oltre i detti fuochi fumanti, vi sono circa sessanta masi; essi per la maggior parte appartengono a uomini della pieve di Malé venuti ad abitare nella valle di Rabbi sui detti masi... Sino a dieci anni fa <i Thun> non disponevano di alcun notaio né viatore (ufficiale curiale, messo giudiziario) e soltanto ora ne dispongono; e in modo speciale dopo la morte del fu signor vescovo <Hinderbach> si sono intromessi nell'esercizio della giurisdizione in Val di Rabbi, anche a causa dell'aumento della popolazione. Nella valle si trovano inoltre 16 o 18 malghe. Giovanni Guglielmini, su istanza del notaio Melchiorre di Cles procuratore di Giovanni da Traversara, ottenne a suo tempo una dichiarazione di tenuta di possesso a proprio favore contro Giovanni detto Blat abitante a Stablum di Rabbi; il tutto con l'intervento dell'ufficio giudiziario ordinario delle Valli, alla presenza dell'assessore Vito di Dambel. Attualmente esercitano l'ufficio di giurisdizione pubblica in Rabbi i signori di Thun dinasti insediati nel castello della rocca <di Samoclevo>. Si possono tuttavia avere a disposizione molti testimoni, scelti tra gli uomini più anziani della pieve di Malé, i quali potranno affermare che l'esercizio della giurisdizione in Val di Rabbi compete solamente all'episcopato" (F. GIACOMONI - M. STENICO, *Contributi e documenti...*, pag. 87). Le affermazioni della "Nota" trovano il contraltare nella testimonianza di un funzionario dei Thunn, che certifica i diritti della famiglia nobile. Soppesato il pro e il contro, Nicolò di Firmian, incaricato dalle parti di fungere da arbitro, emise una famosa sentenza, detta *Laudo Firmian* (28 marzo 1492) che chiarisce la questione. In sintesi il documento afferma: "L'alta giurisdizione di Rabbi, con le relative prerogative (in particolare i diritti sulle miniere e lo *jus gladii*, esercizio di giustizia penale) debba competere al principe vescovo di Trento. La bassa giurisdizione, con le relative prerogative (in particolare l'amministrazione urbariale-economica, compresa quella fiscale, e l'amministrazione della giustizia nel civile) pertinenti al feudo vescovile della Rocca viene riconosciuta come liberamente spettante ai signori Thun: con la sola riserva, che un quarto dei proventi derivanti dalle condannanze sia puntualmente versato ogni anno al fisco vescovile, anche a titolo ricognitivo. I signori Thun possono esercitare in Rabbi i diritti esclusivi di caccia e di pesca, nella forma in cui sinora li hanno goduti. Il signor vescovo e i signori Thun scelgano i rispettivi commissari di parte che definiscano i confini del territorio di Rabbi sottoposto alla giurisdizione dei signori Thun e provvedano a far collocare i rispettivi termini. Siano mantenute senza alcuna contraddizione e opposizione le antiche consuetudini in vigore presso gli abitanti di Rabbi" (*ibidem*, pag. 88). Sul finire del secolo XVI l'ultima clausola trova

un'esemplificazione curiosa: "Che in detta Valle di Rabbi ogni anno nel mese di luglio si fa la festa di santa Margaritha, alla quale noi da Thunn mandiamo li vicari, offitiali et anco homeni per guardia d'essa festa, faccendo proclame [sopra] le pese e misure del pan e del vino et altre cose, in licenziar e prohibir il ballar et sonar, il portar arme et schioppi; e se alcuno nelle predette cose ha contrafatto, è stato da nostri offitiali fatto pregione e castigato" (dal Memoriale di Sigismondo Thunn, in: F. GIACOMONI - M. STEDILE, op. cit., pag. 90).

I caratteri della secolare giurisdizione dei Thunn su Rabbi.

Il 5 aprile 1492 il vescovo Udalrico di Frundsberg concede dunque ai Thunn l'investitura e conferma i diritti feudali della potente casata su Caldes, Samoclevo e Rabbi, compreso il diritto della "bassa giurisdizione". Da quella data in avanti, a tutti gli effetti, i Thunn sono padroni dei "castelli, giurisdizione, case, castellanie, molini, decime, terreni e beni con gli annessi onori, colle dignità e i diritti, colli uomini e colle pertinenze". Nel decreto principesco sono incluse a vantaggio dei Thunn "tutte le giurisdizioni basse della valle di Rabbi in Sulso (cioè in Val di Sole) fra li suoi confini e coerenze, assieme col diritto di cacciare selvatici e volatili, colle caccia e pescha". Il vescovo Frundsberg puntualizza: "...riservando a Noi, a' nostri successori ed alla nostra Chiesa tutte le giurisdizioni alte immediatamente sopra della valle di Rabbi, cioè li tesori, le miniere, li salvacondotti, li boschi alti, se ve ne fossero alcuni, e la giustizia alta, quando si tratta di sangue". Con l'investitura del 1492 aveva termine una questione che neppure un Principe attento e forte come l'Hinderbach era riuscito a sbrogliare. Di fatto - se non del tutto legalmente - i Thunn esercitavano ormai da anni la giurisdizione su Rabbi, forti dell'appoggio non del tutto disinteressato del duca tirolese, che era appoggiato finanziariamente dagli stessi Thunn in modo palese. Nel 1499 il nobile Antonio Thunn scrive quattro lettere sulla giurisdizione in Valle di Rabbi e sul diritto di fare *collette*, invocando il potere del Principe vescovo Udalrico contro le pretese di Valentino di Spaur, abitante in Flavon (*Arch. Principatus...*, Capsa 9, n. 64). Ciò in relazione al fatto che alcuni di Rabbi e Piazzola non volevano pagare le *colte* al detto signore di Flavon sulle proprietà comperate nella sua contea (*ibidem*, n. 62).

I diritti su Rabbi vengono ribaditi nel 1528: "Li termini con la croce della Giurisdizione Thun in Val di Rabbi sono alla Fosfina di Poia separati dal Vescovado... Mai l'Assessore [ndr. delle Valli del Noce], Capitano o sotto-Capitano si è recato in Rabbi a far confini o proclami... Val di Rabbi non paga colta al Vescovo" (A. CASETTI, *Guida storico-archivistica del Trentino*, Trento 1961, pag. 596). Bisogna arrivare al 1769 per trovare un tentativo di far pagare le *steure* agli abitanti di Rabbi (ripartizione steurale del conte Felice d'Arsio: a Rabbi sarebbero toccati come tassazione 38 ragnesi). Alla fine del 1700, per la precisione nel 1781, un memoriale dei conti Giovanni Vigilio e Matteo Thunn all'autorità vescovile conferma una tradizione ininterrotta a partire dal XV secolo: "Il diritto della bassa giurisdizione che la famiglia di Thunn pretende di esercitare su tutta l'estensione della valle di Rabbi è fondato sulle reiterate investiture, e viepiù sulla transazione così detta Firmianera sotto il 21 (in realtà il 28) marzo 1492: e però basta che l'eccelso suo Consiglio si dili la briga di dare un'occhiata a questi documenti, che si ritroveranno al certo nell'Archivio, per venirne in perfetta cognizione; né può in alcun conto dubitarsi che sotto il nome di <bassa giurisdizione> comprender non si debba nel nostro caso il così detto *ius regulandi*, cioè la cognizione di ogni cosa minuta; mentre, tanto al tempo della prima investitura quanto presentemente, la valle di Rabbi fu ed è composta di soli masi *hinc rode* dispersi che mai formarono né formano presentemente alcun municipio o sia corpo comunitatense, né mai ebbero alcun codice regolanare. Dal che siegue la necessaria conseguenza che la cognizione d'ogni causa minuta appartener debba a noi o alli nostri ministri subalterni, come infatti a tal'uopo fu da noi sempre deputato il così detto sindaco della valle" (F. GIACOMONI - M. STEDILE, *Contributi e documenti...*, pag. 90). Tra i "ministri subalterni" di cui si parla c'erano i rappresentanti della nobile famiglia: nel 1658, per esempio, "vicario della giurisdizione di Val di Rabbi per i signori di Tono" è il nobile Ferdinando Panizza di Taio.

Se può essere utile un chiarimento, si evince dalla documentazione addotta che mentre in tutte le comunità solandre il potere di dirimere le cause di poco conto apparteneva alle autorità liberamente elette in Regola, viceversa nella Valle di Rabbi interveniva direttamente l'incaricato dei Thunn. Sembra comunque che la tanto magnificata giurisdizione della famiglia nobile sulla valle non sia andata oltre le competenze fissate nel *Laudo Firmian* e dalla secolare tradizione; tranne che per qualche raro singolo caso, dovuto forse alla latitanza o alla debolezza dell'autorità vescovile. Del resto v'era la

consapevolezza di appartenere al Principato di Trento: il 10 aprile 1581 gli uomini di Rabbi giuravano fedeltà al card. Ludovico Madruzzo nelle mani del giureconsulto Francesco Betta, consigliere e cancelliere vescovile (G. IPPOLITI - A. M. ZATELLI, *Archivi Principatus...*, Capsa 9, n. 34). Il potere vescovile si deduce anche da un atto del 1579: lo stesso card. Madruzzo investe il prete Gaspare de Graiffemberg e altri della medesima famiglia di Terzolas di un mulino in Val di Rabbi, di un maso nelle stessa valle e "delle decime di tutte le case che un tempo erano possesso di Cattalono" (*ibidem*, n. 162). Dai documenti appare anche una certa dipendenza dei Thunn dal vescovo, almeno per le cause ecclesiastiche: è del 1687 una lettera di supplica di Giorgio Vigilio conte Thunn per la rimozione alla curazia di Rabbi di quel curato, colpevole di "aver eccitato un tumulto" (*ibidem*, Capsa 80, n. 1).

Fra gli altri diritti, ai Thunn appartenevano fin dalla loro scoperta le acque curative di Rabbi, che si pensa fossero sfruttate già dai primi decenni del 1600. L'opuscolo del medico Passi ne parla un paio d'anni dopo la prima relazione di G. Giacomo Maffei (1668); il Mariani nel 1673 in un famoso libro stampato in Germania (M. A. MARIANI, *Trento con il Sacro Concilio et altri notabili*, Augusta M.DC.LXXIII, pp. 600-601). Forse la loro scoperta è del secondo decennio del XVII secolo. I nobili giurisdicenti di Rabbi non le amministravano direttamente, ma si servivano di concessioni di locazione a varie famiglie della valle. Dal 1741 al 1776 la fonte era condotta da Giovanni Pangrazzi e poi da Antonio Pangrazzi; dal 1777 da Nicolò Pangrazzi e in seguito dalle famiglie Daprà e Molignon, che amministravano la fonte dietro un congruo affitto annuo.

Sul terminare del XVIII secolo i Thunn possedevano a Rabbi direttamente almeno 25 masi, che basavano la loro produttività specialmente su pascoli e prati. Ne sono dimostrazione esemplare i casi di tre tenute. Il maso Bragasol a Somrabbì si estendeva su circa 6 ettari di prato e 2, 3 ettari di campo con una ventina di "livellari" (cioè di fittavoli) che in ossequio alla loro dipendenza versavano complessivamente

1150 libbre di formaggio (circa 370 kg) e 64 libbre di burro (circa 20 kg), oltre a dare un vitello e a procurare 300 pali di larice. Il maso di Nigolaia a monte di S. Bernardo pagava affitti per circa 200 kg di formaggio e 70 kg di burro, e 6 castroni (quote che erano più pesanti prima del 1671, quando uno smottamento aveva portato via parte dei terreni coltivati dal maso). Il maso Crosetta a Ingenga, che complessivamente si estendeva su circa 6, 2 ettari fra prati, campi e bosco, pagava come canone 36 florini in contanti. Nell'insieme "i masi livellari dei Thun fornivano a titolo di censo dominicale annuo i seguenti prodotti (a diverse scadenze annue: Pasqua, San Cristoforo di luglio, San Michele di settembre, San Martino di novembre, Natale): circa 5770 libbre di formaggio (intorno a 1980 kg) e 1640 libbre di burro (circa 550 kg); a questi si aggiungevano una decina di vitelli, una ventina di castrati (con la relativa lana), diversi agnelli, capretti e pollame vario; circa 110 fiorini in denaro, una varia quantità di legnami di larice lavorati (pali e scandole), alcune prestazioni servili d'opera (per il taglio, raccolta e trasporto del fieno). Dei 25 masi censiti, solamente 3 fornivano un canone livellario in solo denaro contante" (F. GIACOMONI - M. STEDILE, *Contributi e documenti...*, pag. 106).

Un altro cespote d'entrata per la famiglia Thunn fu il possesso delle miniere di ferro a Rabbi (appropriazione che sembra contraddirsi il decreto del Principe vescovo Frundsberg del 1492); esse erano state devolute ai dinasti con la donazione di Prettele III del 1464. A tale attività estrattiva era collegata la produzione del carbone di legna, necessario alla fusione del minerale di ferro. La specializzazione nel lavoro minerario non era propria dei trentini: quindi specialmente dalla Lombardia vennero in Val di Sole molti uomini in grado di dedicarsi a quell'impiego. Soltanto pochi lavoratori estranei alla Valle di Rabbi immigrarono sul luogo per l'attività nelle miniere: nel 1457 si registra un *Antonius dictus "Zulader "* q. *Antonii de Agnellina de Silvaplana, abitante i Pedernana di Rabbi*; nel 1488 è ricordato un processo per omicidio a carico di *Giovanni detto Not* del fu Gaspare da Guarda in Engadina, abitante in Penasa; nel 1496 arrivò un *Iohannes q. Andrioli, Valliscamonice*; abitavano contemporaneamente a Rabbi due immigrati dall'Engadina: *Iacobus Sals* macellaio e *Lombardus q. Iohannis de Lardis* (G. CICCOLINI, *Immigrati lombardi in Val di Sole nei secoli XIV, XV e XVI Contributo alla storia delle miniere solandre*, Milano 1936, pp. 39 e 41). Da aggiungere fra gli immigrati nel 1505 un *Andrea fu Cristoforo de Silva Plana de Agnelina* (Arch. Parr. di S. Bernardo, perg. N. 2) Va notato per inciso che su tutte le iscrizioni riguardanti i Thunn - numerose specie per il 1700 - la

dicitura "giurisdicenti di Rabbi" torna ossessivamente (cfr. G. G. TOVAZZI, *Variae Inscriptiones Tridentinae*, Trento 1994, *passim*). Un dato significativo: in molti atti di compravendita, stipulati durante i secoli dal XV al XVIII, si registra che il terreno in questione "confina con i signori di Tono"; segno

dell'estensione capillare della proprietà fondiaria appartenente alla potente famiglia nobile.

La novità amministrativa di inizio 1800.

Il fatto ampiamente descritto - il diritto della famiglia Thunn su Rabbi - colora di sé il lungo periodo che corre fra XV e XIX secolo. La storia della valle continua il suo cammino usuale e sonnolento, con pochi momenti di picco riferibili a eventi naturali (piene del Rabbiés, cadute di massi dai versanti, con morti e feriti; delitti, beghe per motivi religiosi, compravendite e permute di terreni). Si tratta della vita normale delle comunità solandre, con il loro contorno di fatiche e di tassazioni. Un fatto particolare, dal punto di vista politico più che da quello economico-sociale, si verifica durante i subbugli attizzati in Trentino dalle invasioni napoleoniche dei secoli XVIII-XIX. Quasi tutte le comunità, che dalla notte dei tempi si reggevano con autogoverno paesano, vedono il tramonto delle loro istituzioni regolanari. Per la Valle di Rabbi, all'opposto, si ebbe allora quasi una nascita. Il 6 agosto 1800 i residenti nei "Colomelli di Ceresé, Casna, Crespion, Piazzolla e Somrabbi" votarono a maggioranza un *Piano di organizzazione della balle di Rabbi in Corpo Civico*. Vedeva la luce un nuovo comune, che non era mai prima esistito e del quale, sembra, non si era mai sentita l'esigenza. I nobili Thunn, nel nuovo contesto sociale che andava formandosi in Trentino (che di lì a nemmeno tre anni - nel 1803 - avrebbe cessato di fatto, dopo quasi otto secoli, d'essere Principato vescovile), rinunciavano

alla loro giurisdizione, la quale per lunghissimo tempo aveva comportato un vero e proprio controllo dell'economia e della compagine umana della valle, e accettavano la nuova veste giuridica del neonato comune. Finiva così la struttura feudale con le sue decime e i suoi vincoli e prendeva corpo quella civile di più moderna concezione. I Thunn ebbero ancora qualche potere quando in Trentino governarono i bavaresi (1807-1810: lo ricorda un dibattito processuale tenuto "davanti al Giudizio feudale Thun di Castel Caldes" (A. CASETTI, *Guida storico-archivistica del Trentino*, Trento 1961, pag. 429). Una decina d'anni dopo durante il breve Regno Italico Rabbi fu aggregato alla Giudicatura di Pace di Malé (*ibidem*, pp. 426-429). Ritornata formalmente ai Thunn con la Restaurazione voluta dal Congresso di Vienna, vide dopo pochi anni la loro rinuncia definitiva a ogni diritto. La Risoluzione Sovrana del 20 gennaio 1824 n. 27 incorporò Rabbi al Giudizio Distrettuale di Malé (cfr. diffusamente in: G. ZANON, *Rabbi coi suoi monti e le sue acidue*, Trento 1924, pp. 53-65).

Fra XIX e XX secolo.

Il XIX secolo, iniziato così fragorosamente, trascorse in modo più dimesso fra difficoltà economiche e diffusa povertà. I libri che insistono sull'irredentismo filoitaliano citano un episodio del 1848: un Michele Dallavalle di S. Bernardo, quando la Val di Sole fu invasa provvisoriamente dai Corpi Franchi delle valli lombarde, espone su una casa nel centro del paese la bandiera tricolore. Sul terminare del secolo, nel 1895, un furioso incendio devastò la frazione di S. Bernardo; e non fu l'unico. Nel corso del 1800 i boschi di Rabbi furono dilapidati per ricavare denaro contante, mentre la popolazione cresceva in maniera quasi incontrollata. Si erano consolidate le *Consortele*, comunioni private di beni per lo sfruttamento dei boschi, dei pascoli e per la manutenzione delle strade. Gli Statuti delle *Consortele* furono stilati fra 1800 e 1900: 1881 Tonassica, 1883 Salec, 1911 Monte Plan, 1912 Polinar e Valorz (A. CASETTI, *Guida...*, pag. 597). Gli abitanti della valle erano aumentati a tal punto, che nel 1907 a S. Bernardo c'erano 205 scolari con 4 maestri; a Piazzola 157 scolari con 3 maestri; a Pracorno 149 scolari con 3 maestri. In tutto, divisi in una decina di aule sovraffollate frequentavano le elementari 511 bambini e ragazzi (G. DEFANT, *Annuario delle Scuole popolari del Tirolo*, Innsbruck 1908, ed. italiana a Trento, Libreria G. B. Monauni, pag. 52). Rabbi diede molto all'emigrazione durante gli anni che corrono fra il 1870 e il 1910, anche se documenti del 1700 già parlano di "uomini che vanno in Italia". Dalla valle partirono per il continente americano (sia Nord che Sud) 31 uomini. Di 5 si perse ogni traccia. Entro il 1910 emigrarono in Europa, specialmente per il lavoro di *segantino* 282 persone, occupate in massima parte nell'Impero Germanico. Contemporaneamente si diressero verso l'America 40 tra uomini e donne (Ufficio per la mediazione del lavoro della Camera di Commercio e d'Industria di Rovereto, *Gli Emigranti del Trentino*, Rovereto 1908, pag. 33).

Il fatto più tragico di inizio 1900 fu la prima guerra mondiale. Per attività antistatali o sospetto d'irredentismo finirono a Katzenau presso Linz 9 abitanti di Rabbi. La leva in massa del 1914 e le successive portarono via dal territorio centinaia di uomini validi; 126 di loro non tornarono: sui vari

fronti, in particolare su quello galiziano, caddero 45 uomini di Pracomo, 53 di S. Bernardo, 38 di Piazzola. Numero assai alto, se si considera che la valle non superava le 2600 anime (E. ROSSI, *I monumenti eretti in onore dei caduti e dispersi in guerra della Val di Sole - Trento*, Gardolo (TN) 1995, pp. 98-103). Minore il numero dei morti e dispersi della seconda guerra mondiale (1940-1945): 10 a Pracorno, 9 a S. Bernardo, 6 a Piazzola.

Fra le due guerre, venne istituito il Parco Nazionale dello Stelvio (1935), che inglobava anche parte di Rabbi. Sui 130 mila ettari del Parco, solo 19 mila si trovavano nella Provincia di Trento, con due valli principalmente interessate: la Val di Pejo e la Val di Rabbi. Per quest'ultima, il confine del Parco, "che scende dal Passo Cercen, segue l'omonima valle fino al fondovalle nei pressi della località Bagni, per poi risalire al Passo di Rabbi, che fa da spartiacque con la Valle d'Ultimo, in territorio altoatesino. La Valle di Rabbi è circondata da uno scenario di foreste, pascoli, cime impervie che la rendono unica in tutto il parco per lo splendore della natura e la bellezza dei suoi paesaggi" (W. FRIGO, *Parco Nazionale dello Stelvio*, Trento 1985, pp. 34-35). All'inizio, senza regolamento di attuazione della legge istitutiva (che venne emanato solo nel 1951) il Parco non interessò che marginalmente le popolazioni residenti, in particolare gli abitanti di Rabbi. Il Parco era confuso con la gestione di un complesso forestale, in quanto si identificava con la foresta demaniale dell'Alta Val Venosta. Solo dopo la seconda guerra mondiale, durante la quale furono bruciati dalle truppe tedesche in ritirata anche gli incartamenti d'archivio della struttura, conservati a Silandro, pur nella completa indifferenza dell'opinione pubblica, a poco a poco si capì il senso ambientalistico del Parco e cominciò la valorizzazione graduale del vasto territorio protetto. Resta certo che negli anni '30 non si comprese il significato profondo dell'istituzione naturalistica voluta del decreto governativo. Appartiene agli ultimi decenni il peso determinante del Parco Nazionale dello Stelvio sul versante paesaggistico, turistico, amministrativo e socio-economico della valle.

Le vicende religiose della Valle di Rabbi.

Accanto a una storia civile, la Valle di Rabbi ha pure una storia religiosa. Il primo documento certo, a proposito di una cura d'anime stabile su quel territorio, risale al 1436, durante il governo dei signori di Caldes. Si tratta di un minuscolo reliquiario di vetro, che contiene una pergamena di mm 51 x 92, con la dicitura (in latino): "Noi fra Giovanni dell'Ordine dei Minori, per grazia di Dio e della Sede Apostolica vescovo delle chiese di Tino e Micone, vicario generale *in pontificalibus* del reverendissimo padre in Cristo e signore signor Alessandro duca di Mazovia ecc. per la stessa grazia vescovo di Trento, abbiamo dedicato questa chiesa in onore di S. Bernardo abate e di

S. Margherita vergine nell'anno del Signore 1436 il giorno 20 agosto". Nel vasetto erano deposte anche reliquie di S. Sebastiano e di S. Chiara (F. TURRINI, *La chiesa di S. Bernardo Rabbi*, Trento 1983, pag. 7). L'edificio di culto ottenne un'indulgenza di 100 giorni per i devoti visitatori su concessione del Papa Alessandro VI Borgia, con l'avvallo di dieci cardinali, il 22 febbraio 1500. Poco tempo dopo la sua consacrazione, la chiesa fu "*de novo reparata*". Forse era occorso un incendio (una tradizione racconta: appiccato da persone di Val di Sole, invidiose per lo stanziamento definitivo di molti solandri in Valle di Rabbi). Una pergamena del 1511 certifica la consacrazione di due altari, compiuta dal vescovo suffraganeo di Trento Michele Jorba (di nazionalità spagnola), con inserimento delle reliquie dei ss.

Bartolomeo e Dionigi. Il 5 maggio 1513 il Principe vescovo di Trento Giorgio Neideck concesse a S. Bernardo un sacerdote stabile, il battistero e il titolo di curazia: era la prima comunità che si svincolava dalla pieve di Malé, si ritiene per la distanza e per il disagio delle strade. La concessione ebbe la sua contropartita finanziaria a favore del pievano di Malé, certificata dalle firme dei rappresentanti della comunità. Per opera di Tomaso di Giovanni da Varelengo, ducato di Burgundia, allora abitante in Malé, nel 1539 venne fusa una campana di 60 pesi (essa è tuttora funzionante sul nuovo campanile della parrocchiale). I sindaci della chiesa, in questo secolo e nei successivi, sono molto attivi nell'acquisto e nella permuta di beni a favore dell'istituzione da loro rappresentata. Negli archivi parrocchiali abbondano i documenti di compravendita e di affitto per la chiesa.

Nel 1553 fu benedetto il cimitero che serviva a tutta la valle. Alla fine del Concilio di Trento, nel 1565 i curati di Rabbi - ottemperando alle disposizioni canoniche - cominciarono a notare sui libri della chiesa i nati e battezzati; l'anno successivo iniziarono a segnare anche i matrimoni, che a Rabbi seguivano un ceremoniale del tutto proprio, secondo tradizioni antichissime. Ai primi del 1600 anche i morti vennero registrati, in modo che a tutt'oggi abbiamo una miniera di dati altrimenti introvabili per merito di quei vecchi curatori d'anime. Nel 1612 - forse in relazione o in conseguenza delle frequenti

epidemie di peste, fu istituita a Rabbi la Confraternita della Disciplina, detta *Fradaia o Fredaglia*. I suoi membri si radunavano in un locale apposito e si flagellavano a vicenda per devozione o per voto. Il sodalizio durante il 1700 si fuse con la Confraternita del SS.mo Sacramento. Durante il XVII secolo la chiesa fu ampliata - con una spesa di ragnesi 1601 e carantani 6, versati al capomastro Stefano Panizza nel 1678 (Archivio Parr. di S. Bernardo Rabbi, carta n. 10) - e abbellita con pregevoli sculture e quadri di buoni autori. Nel 1709 fu ampliato il cimitero, divenuto angusto per la crescita della popolazione; dopo una frana, che ne portò via una parte, fu ripristinato e fino al 1835 rimase in uso (si trovava attorno alla chiesa). Nel XIX secolo si mise, ancora una volta, mano all'edificio sacro, che negli anni avanti il 1866 fu rinnovato, con un ulteriore allungamento. In tal modo l'architettura della chiesa aveva perso la sua armonia e sul finire del 1800 essa appariva sproporzionata e decisamente brutta. A metà secolo XX la parrocchiale di S. Bernardo, malamente incuneata fra le abitazioni del paese e complessivamente sgraziata, fu demolita. Venne sostituita da una chiesa nuova, costruita su progetto dell'arch. Efrem Ferrari e decorata dal maestro Carlo Bonacina. La sua consacrazione risale al 3 maggio 1959, per mano del vescovo ausiliare di Trento mons. Oreste Rauzi. Uno snello campanile affianca la chiesa, che ben si intona all'ambiente anche per il materiale usato nell'edificazione, il granito.

La frazione di Piazzola, che per secoli aveva fatto riferimento alla chiesa di S. Bernardo, volle un proprio edificio sacro verso la metà del 1700. Con la collaborazione degli abitanti di Crespion e Somrabbì, la gente di Piazzola costruì la propria cappella nel 1748. Essa fu divorata da un incendio pochi anni dopo, al punto che si rese necessario un restauro radicale, compiuto nel 1753. La nuova chiesa risultò quattro volte più grande della primitiva. L'anno successivo venne benedetta dal parroco di Malé Don Luca Ferrari, delegato dal vescovo coadiutore di Trento Leopoldo Ernesto Firmian. Alla nuova cura d'anime era concessa la Messa quotidiana, eccetto che a Pasqua, Pentecoste e Natale; non si potevano amministrare i Sacramenti, né raccogliervi elemosina, né dar sepoltura *in loco* ai morti senza licenza del pievano. La chiesa era intitolata a S. Giovanni Nepomuceno (portato all'onore degli altari nella prima metà del 1700), ma in seguito ebbe maggior venerazione la Madonna di Loreto. Piazzola fu eretta in curazia nel 1784 e elevata a parrocchia l'1 agosto 1919 (in pratica quasi contemporaneamente a S. Bernardo). Nel 1838 la chiesa fu anche consacrata. Negli anni sul finire del secolo XVIII era stata edificata anche la cappella di S. Anna alle Acidule di Rabbi (per venire incontro ai molti che frequentavano le acque per cura); il Principe vescovo Vigilio Thunn delegava per la benedizione il parroco di Malé, che adempì al suo ufficio l'8 luglio 1785 (G. CICCOLINI, *Inventari e regesti degli archivi parrocchiali della Val di Sole, Vol. II, La pieve di Malé*, Trento 1939, pp. 409-411).

Anche Pracorno avanzò le proprie esigenze religiose, in quanto la distanza da S. Bernardo rendeva gravosa la frequenza alle celebrazioni liturgiche. Nel 1802 un sacerdote di Terzolas, Don Domenico Manini allora cappellano a Condino, donò ai consorti del colomello di Ceresé, cioè Ingenga, Pracorno, Oltem e Vidé un suo prato nelle pertinenze di Oltem, fra Cané, la strada di Magras e i particolari di Vidé, perché vi costruissero una cappella per la Messa festiva. Gli abitanti delle frazioni sopra nominate, desiderosi di avere la loro chiesa, fornirono una dotazione di 300 ragnesi (come chiesto dalla Curia di Trento con rescritto del 16 settembre 1802), ipotecando sei prati, un campo e un bosco situati nella zona. In conseguenza di ciò, il vicario generale della diocesi di Trento il 16 giugno 1803 concedeva il permesso di costruire la cappella, che nel medesimo anno era completata. Un ampliamento avvenne nel 1810; negli anni 1846-1850, soprattutto per lo zelo di Don Bortolo Dallaserra - che vi aveva devoluto il suo patrimonio personale - la chiesa fu sistemata e consolidata. La consacrazione avvenne il 6 agosto 1851: la dedica fu alla Madonna di Caravaggio. Nel 1829 Pracorno era diventato curazia, l'ultima eretta in Val di Sole (G. CICCOLINI, *Inventari e regesti..., Vol. II*, pp. 429-430). Ai primi del 1900 ebbe anche il suo campanile e nel 1943 fu proclamata parrocchia.

TITOLO I° - PRINCIPI

Art. 1. Autonomia Comunale

1. Il Comune Libero di Rabbi è ente autonomo entro l'unità della Repubblica Italiana, rappresenta la comunità degli uomini e delle donne che vivono nel territorio comunale, cura gli interessi dei cittadini e tutela i loro diritti.

2. Esercita tutte le funzioni non attribuite espressamente dall'ordinamento ad altri Enti, disciplina la propria organizzazione secondo i principi e gli indirizzi fissati dalla legge e dal presente Statuto.

3. Informa la propria attività al principio della programmazione, concorrendo alla determinazione degli obiettivi della futura comunità di Valle, della Provincia Autonoma di Trento, della Regione Trentino-Alto Adige, dello Stato e della Comunità Europea.

Art. 2. Finalità

1. Il Comune impronta la propria azione al rispetto dei principi costituzionali, alla affermazione dei diritti umani e dei principi di solidarietà e di pari opportunità tra cittadini, senza discriminazione di razza, origine, lingua, sesso, cultura e religione, nel riconoscimento e valorizzazione delle differenze.

2. Il Comune garantisce il rispetto e la dignità di ogni persona e ne favorisce l'accoglienza. Attiva forme di cooperazione, scambi e gemellaggi al fine di creare e rinsaldare vincoli di solidarietà con altre comunità, italiane e straniere. Tutela e si adopera a rendere più vivibile l'ambiente di oggi e di domani, (*) con particolare riferimento all'elemento acqua che "è un bene comune dell'umanità e, pertanto, non rientra tra i beni di rilevanza economica".

3. Il Comune promuove la cultura della pace, delle libertà e dei diritti umani mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione.

4. Cura i rapporti con i Comuni limitrofi facendosi carico di promuovere servizi e iniziative di interesse sovracomunale.

5. Il Comune garantisce e rende effettivo il diritto alla partecipazione politica ed amministrativa dei singoli cittadini e delle formazioni sociali assicurando un'informazione completa ed accessibile sulla sua attività e su quella degli Enti controllati.

6. Si adopera a favorire:

- a) l'ordinata convivenza sociale e civile;
- b) lo sviluppo e la crescita equilibrata dei minori, favorendone l'educazione e la socializzazione ed adoperandosi contro ogni forma di violenza e negazione delle libertà;
- c) la formazione dei giovani mediante la rimozione degli ostacoli che limitino il diritto allo studio ed alla cultura, assicurando l'accesso dei cittadini ad ogni ordine e grado dell'istruzione;
- d) la parità giuridica, sociale ed economica di ambo i sessi assicurando concretamente il principio delle pari opportunità e superando ogni forma di discriminazione;
- e) la valorizzazione del ruolo degli anziani, la loro cura ed assistenza, nonché il sostegno e la promozione di occasioni di incontro e partecipazione;
- f) la tutela della famiglia (nelle sue diverse espressioni);
- g) la realizzazione dei diritti dei disabili, disadattati e dei sofferenti nella mente e nelle relazioni anche rimuovendo gli ostacoli fisici e di comunicazione che limitino il loro pieno inserimento sociale;
- h) l'armonico sviluppo economico, sociale e territoriale della comunità, attraverso l'utilizzo delle risorse rinnovabili per uno sviluppo sostenibile;
- i) l'effettivo esercizio del diritto alla salute ed alla sicurezza sociale concorrendo ad assicurare le iniziative di prevenzione e l'efficienza dei servizi socio-sanitari;
- j) la promozione delle azioni necessarie a realizzare un efficiente sistema di servizi pubblici;
- k) il diritto alla cultura ed alla formazione permanente, all'esercizio ed alla fruizione delle arti, della musica e degli spettacoli;

- I) la valorizzazione ed il recupero delle tradizioni e delle consuetudini locali e una adeguata risposta al bisogno lavorativo ed abitativo dei cittadini;
- m) la promozione di attività culturali, sportive e ricreative;
- n) valorizza il territorio e tutela il patrimonio che la natura ed il lavoro umano hanno costruito nei secoli.

(*) comma 2 integrato (frase in grassetto e sottolineata) con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 dd. 13.07.2015)

Art. 3. Sede e stemma

1. Sono elementi costitutivi del Comune Libero di Rabbi la popolazione ed il territorio comprendente tutta la Val di Rabbi.
2. La sede del Comune di Rabbi è ubicata nella frazione di San Bernardo.
3. Il Comune di Rabbi da oltre cinquant'anni ha in concessione uno stemma verde con un calice d'oro spumeggiante, allusione al verdeggiate del suo territorio boscoso e alle sue sorgenti di acqua minerale ricca di acido carbonico e di ferro.

TITOLO II^o - PARTECIPAZIONE

Art. 4. Nozione

1. Il Comune attua il principio di sussidiarietà orizzontale, anche attraverso la valorizzazione di ogni forma associativa e cooperativa e in particolare delle associazioni rappresentative dei mutilati, degli invalidi e dei portatori di handicap, delle associazioni culturali e sportive, delle cooperative sociali nonché delle associazioni di volontariato.

2. Il Comune promuove la partecipazione popolare nei modi previsti da questo Statuto, per consentire alla popolazione presente sul territorio comunale di partecipare, con diverse modalità, alla formazione delle scelte del Comune.

3. Particolare considerazione è riservata alle attività di partecipazione promosse, anche su base di frazione e tenendo conto delle differenze di genere, da parte di:

- a) cittadini residenti, singoli o organizzati in associazioni, comitati e gruppi, anche informali;
- b) giovani minorenni e persone con oltre sessantacinque anni d'età;
- c) altre specifiche categorie di popolazione presenti sul territorio comunale, di volta in volta individuate.

4. Per favorire la più ampia partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione i regolamenti garantiscono ad essi forme qualificate di acquisizione di atti ed informazioni, nonché di partecipazione ai procedimenti amministrativi.

Art. 5. Regolamento

1. Il Comune approva un regolamento per disciplinare, nel rispetto delle disposizioni dettate dallo Statuto, gli ulteriori aspetti dell'iniziativa e della consultazione popolare, nonché del referendum.

CAPO I - INIZIATIVA POPOLARE

Art. 6. Richieste di informazioni, petizioni e proposte

1. Per promuovere la tutela di interessi individuali e collettivi, i cittadini residenti in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali, possono rivolgere al Comune richieste di informazioni, petizioni e proposte.

2. Ai fini di questo Statuto si intende per:

- a) richiesta di informazioni, la richiesta scritta di spiegazioni circa specifici problemi o aspetti dell'attività del Comune, presentata da parte di soggetti di cui al comma 1;
- b) petizione, la richiesta scritta presentata da almeno venti soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, anche attraverso loro forme associative con almeno dieci iscritti, diretta a porre all'attenzione del Consiglio comunale una questione di interesse collettivo;
- c) proposta, la richiesta scritta presentata da almeno venti soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, anche attraverso loro forme associative con almeno dieci iscritti, per l'adozione di un atto del Consiglio comunale o della Giunta a contenuto determinato di interesse collettivo.

3. Le richieste di informazioni sono inviate al Comune e impegnano gli organi cui sono indirizzate a dare risposta scritta e motivata entro trenta giorni dalla data di presentazione.

4. Le petizioni sono inviate al Sindaco. Il Sindaco iscrive all'ordine del giorno del Consiglio comunale la questione oggetto della petizione, informandone il primo firmatario.

5. Le proposte presentate al Comune sono redatte nella forma dell'atto di cui richiede l'adozione e sono accompagnate da una relazione illustrativa. Gli uffici comunali collaborano con i proponenti fornendo ogni informazione utile. Le proposte sono sottoposte ai soggetti competenti all'espressione dei pareri richiesti dall'ordinamento e qualora non adottate è data comunicazione motivata al proponente.

CAPO II - CONSULTAZIONE POPOLARE

Art. 7. Consultazione popolare

1. Il Comune favorisce la consultazione della popolazione presente sul proprio territorio, sentendo anche gruppi informali di persone rispetto a specifici temi di interesse collettivo. La consultazione è improntata a criteri di semplicità, celerità e libertà di forme. La consultazione impegna il Comune a valutare le indicazioni espresse.

2. La consultazione può essere indetta dal Consiglio comunale su proposta della Giunta, di un terzo dei consiglieri o di almeno trenta cittadini residenti in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali.

3. Nell'atto di indizione sono individuati la data e l'oggetto della consultazione, i soggetti interessati e le modalità di svolgimento ritenute più idonee, indicando inoltre i richiedenti.

Art. 8. Consulte, comitati e conferenze

1. Il Consiglio comunale può costituire apposite consulte permanenti per indirizzare la propria attività in relazione a particolari settori di attività o a particolari categorie di popolazione.

2. Il Comune riconosce, quali propri interlocutori istituzionali, i comitati autonomamente istituiti secondo le disposizioni dettate dal regolamento ed aventi tra i propri fini:

- a) la promozione del ruolo della donna nell'ambito del territorio del Comune per realizzare le pari opportunità tra i generi, attraverso azioni di sensibilizzazione volte a rimuovere gli ostacoli che costituiscono discriminazione nei confronti delle donne;
- b) la promozione del ruolo dell'anziano nell'ambito del territorio del Comune, per garantirne gli interessi e tutelarne gli specifici bisogni;
- c) la promozione del più ampio confronto fra i giovani del Comune e con quelli di Comuni vicini, attraverso la collaborazione con le scuole e le altre istituzioni per la realizzazione di progetti tesi alla prevenzione dell'abuso di alcool, dell'utilizzo di stupefacenti e sostanze proibite,

nonché alla promozione della cultura della legalità.

3. Il Sindaco annualmente invita i cittadini e le associazioni locali a partecipare a un conferenza orientativa nella quale è illustrato lo stato di attuazione del programma amministrativo e sono verificate le scelte del Comune in particolare rispetto all'adeguatezza dei servizi resi alla comunità.

CAPO III - REFERENDUM

Art. 9. Norme generali

(articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 dd. 16.06.2016)

1. Il Comune riconosce il referendum propositivo, consultivo, abrogativo e confermativo quali strumenti di diretta partecipazione popolare alle scelte politico-amministrative del Comune, finalizzati ad orientare il Consiglio comunale o la Giunta in relazione a tematiche di particolare rilevanza, non ancora compiutamente e definitivamente disciplinate.

2. Il referendum può essere richiesto da almeno una percentuale non inferiore all'8% (otto per cento) degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del Consiglio comunale, purché in numero almeno pari a quaranta.

3. Qualora il referendum riguardi una Frazione, il numero di sottoscrizioni richiesto non può essere inferiore all'8% (otto per cento) degli elettori in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del Consiglio Comunale residenti nella Frazione interessata, purché in numero almeno pari a quaranta.

4. Il termine massimo per la raccolta delle sottoscrizioni di richiesta del referendum è stabilito in 200 (duecento) giorni dalla data di notifica della decisione di ammissione del referendum.

5. Nella richiesta i quesiti sottoposti a referendum devono essere formulati in maniera chiara per consentire la più ampia comprensione ed escludere qualsiasi dubbio e in modo tale che a questi si possa rispondere con un "sì" o con un "no".

6. Possono partecipare al referendum i cittadini residenti nel Comune che siano in possesso dei requisiti per l'esercizio del diritto elettorale attivo alle elezioni comunali.

7. Le proposte soggette a referendum si intendono approvate se è raggiunta la maggioranza dei voti favorevoli validamente espressi, fermo restando che, per la validità del referendum, è necessaria la partecipazione di almeno il 30% (trenta per cento) degli aventi diritto al voto in questo Comune.

8. L'Amministrazione Comunale assicura l'invio a tutti gli elettori di materiale informativo prodotto da una Commissione neutra che dia conto delle diverse posizioni in ordine al referendum. La Commissione neutra, istituita per ciascuna consultazione referendaria dopo la pronuncia di ammissibilità del quesito referendario da parte del Comitato dei Garanti, è formata da tre componenti di cui il Presidente scelto dalla Giunta Comunale tra giornalisti o pubblicisti iscritti al relativo Albo Professionale, un membro designato dal Gruppo di Maggioranza e uno dal Gruppo di Minoranza; nel caso di referendum propositivo o abrogativo la Commissione viene integrata da un componente indicato dal Comitato Promotore.

9. L'esito della consultazione referendaria vincola l'Amministrazione in carica che, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, iscrive all'ordine del giorno l'oggetto del referendum.

Art. 10. Esclusioni

(articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 dd. 16.06.2016)

1. Il referendum non può essere indetto nei sei mesi precedenti alla scadenza del mandato amministrativo né può svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto.

2. Non è consentita la presentazione di più di tre quesiti per ogni procedura referendaria.

3. Il referendum può riguardare solo questioni o provvedimenti di interesse generale e non è ammesso con riferimento:

a) a materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria nel mandato amministrativo

- in corso;
- b) al sistema contabile e tributario e tariffario del Comune;
 - c) agli atti relativi ad elezioni, nomine, designazioni;
 - d) al personale del Comune e delle Aziende speciali;
 - e) allo Statuto comunale (fatto salvo quanto previsto al successivo art. 11bis) ed al regolamento interno del Consiglio comunale;
 - f) agli Statuti delle aziende comunali ed alla loro costituzione;
 - g) alle materie nelle quali il Comune condivide la competenza con altri Enti;
 - h) ai piani territoriali e urbanistici, i piani per la loro attuazione e le relative variazioni.

Art. 11. Norme procedurali

(articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 dd. 16.06.2016)

1. Entro trenta giorni dal deposito della proposta di referendum, il Consiglio comunale, a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, nomina il Comitato dei Garanti, composto da tre esperti di cui due in discipline giuridiche e uno in discipline economico finanziarie, ad uno dei quali sono attribuite le funzioni di Presidente.

2. Il Comitato dei garanti valuta l'ammissibilità dei quesiti referendari, assumendo tutte le decisioni necessarie per consentire l'espressione della volontà popolare.

3. Se il referendum è ammesso, non possono essere assunte deliberazioni sulle specifiche questioni oggetto del referendum fino all'espletamento della consultazione, ad esclusione dei casi ritenuti urgenti dal Comitato dei Garanti.

4. Dopo la verifica di ammissibilità di cui al comma 2, il Comitato promotore procede alla raccolta delle sottoscrizioni necessarie, da effettuarsi nei termini temporali stabiliti all'art. 9 – comma 4) del presente Statuto.

5. Il Sindaco, qualora ne ricorrono i presupposti, indice il referendum, da tenersi entro i successivi due mesi.

Art. 11bis. Referendum confermativo delle modifiche allo Statuto Comunale

(articolo aggiunto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 dd. 16.06.2016)

1. Ai sensi dell'art. 3 della L.R. 4 gennaio 1993 n. 1, come modificato dall'articolo 17 della L.R. 9 dicembre 2014 n. 11 è altresì ammesso il referendum confermativo delle modifiche statutarie, purché queste non derivino da adeguamenti imposti dalla legge. Al referendum confermativo si applicano le disposizioni previste nel sopraccitato articolo 3 della L.R. 1/93 e ss.mm., fatto salvo quanto di seguito previsto:

- a) la richiesta di referendum confermativo deve essere presentata entro la scadenza del termine di trenta giorni dall'affissione all'albo pretorio del comune della delibera che approva le modifiche statutarie. La presentazione della predetta richiesta di referendum determina la sospensione dell'entrata in vigore delle modifiche statutarie, sino alla definizione del procedimento referendario;
- b) la dichiarazione di ammissibilità del referendum da parte del Comitato dei Garanti è espressa entro trenta giorni dalla presentazione;
- c) la richiesta di referendum deve essere sottoscritta da almeno l' 8% (otto per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del consiglio comunale;
- d) le sottoscrizioni autenticate devono essere presentate entro 90 (novanta) giorni dalla notifica della dichiarazione di ammissibilità del referendum;
- e) ai fini della validità del referendum non è necessaria la partecipazione di un numero minimo di aventi diritto al voto e le modifiche statutarie non entrano in vigore se la maggioranza dei voti validi non si è espressa per la relativa conferma.

TITOLO III^o - ORGANI ISTITUZIONALI

CAPO I - ORGANI DI GOVERNO

SEZIONE I - CONSIGLIO COMUNALE

Art. 12. Attribuzioni

1. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo del Comune. Il Consiglio esprime, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti presenti al proprio interno su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale.

2. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia funzionale e organizzativa e disciplina con regolamento le proprie regole di funzionamento e le modalità per poter disporre e gestire servizi, attrezzature e risorse finanziarie.

3. Il Consiglio oltre a quanto previsto dalle normative vigenti in materia di ordinamento dei Comuni, delibera:

- a) per il conferimento della cittadinanza onoraria a chi, pur non essendo iscritto all'anagrafe del Comune, si sia distinto particolarmente nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport; con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico o in opere, imprese, realizzazioni, prestazioni in favore degli abitanti di "Rabbi" o in azioni di alto valore a vantaggio della Nazione o dell'umanità intera;
- b) l'approvazione dei progetti preliminari delle opere pubbliche di importo superiore ad Euro 500.000,00 al netto delle somme a disposizione dell'Amministrazione (imprevisti, spese tecniche, oneri fiscali e previdenziali, espropri, ecc.) o, in assenza dei progetti preliminari, dei corrispondenti progetti definitivi;
- c) l'approvazione dei progetti esecutivi di opere pubbliche di importo superiore a quello stabilito alla lett. b), qualora il Consiglio Comunale non si sia precedentemente pronunciato né sui progetti preliminari delle opere né sui relativi progetti definitivi;
- d) in materia di apposizione, estinzione, sospensione o variazione del vincolo di uso civico;
- e) in materia di denominazione di vie e piazze, edifici pubblici, monumenti, lapidi o altri ricordi permanenti situati in luogo pubblico o aperti al pubblico.

4. Non sono attribuite alla competenza del Consiglio le varianti in corso d'opera e i progetti per lavori delegati da altre Amministrazioni.

Art. 13. Convocazione

1. Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco, che ne predispone l'ordine del giorno.

2. La prima seduta del Consiglio comunale è convocata e presieduta dal consigliere più anziano di età, con esclusione del Sindaco, entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

3. Nella prima seduta il Consiglio tratta gli oggetti collegati agli adempimenti post-elettorali relativi alla convalida e al giuramento del Sindaco, alla convalida dei consiglieri ed alla eventuale comunicazione in ordine alla composizione della Giunta comunale.

Art. 14. Consigliere incaricato

1. Il Consiglio comunale può affidare a singoli consiglieri specifici incarichi in relazione a materie determinate e per un periodo comunque non superiore ad un anno.

2. La struttura comunale assicura al consigliere incaricato adeguata collaborazione per l'espletamento dell'incarico affidato.

3. Al termine del proprio incarico, il consigliere deve presentare al Consiglio comunale una relazione che illustra i risultati dell'incarico svolto.

SEZIONE II - GIUNTA COMUNALE

Art. 15. Attribuzioni e funzionamento

1. Il Sindaco e la Giunta comunale attuano il governo del Comune.
2. La Giunta svolge attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio comunale e adotta gli atti di amministrazione che siano ad essa espressamente rimessi o che non siano altrimenti attribuiti dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.
3. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che ne definisce l'ordine del giorno.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
5. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti.

Art. 16. Composizione

1. Il Sindaco, con proprio decreto, nomina la Giunta, composta da lui e da n. **quattro (*)** assessori, di cui uno avente le funzioni di vicesindaco, assicurando la partecipazione di ambo i generi.
2. Possono essere nominati assessori, in numero non superiore alla metà, anche cittadini non facenti parte del Consiglio comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità previsti per la carica di consigliere ed assessore. Fermi restando gli obblighi di partecipazione previsti dalla legge, essi possono partecipare alle sedute del Consiglio e delle commissioni senza diritto di voto.
3. Il Sindaco dà comunicazione al Consiglio della nomina della Giunta nella prima seduta successiva.
4. Il Sindaco, con proprio decreto, può revocare uno o più assessori, nonché ridefinirne le competenze nel corso del mandato, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella seduta successiva. Contestualmente alla revoca e comunque non oltre 30 giorni dalla data del decreto di revoca, il Sindaco provvede alla sostituzione degli assessori e ne dà comunicazione al Consiglio nella seduta successiva.
5. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica per altra causa degli assessori, il Sindaco li sostituisce entro 30 giorni, dandone comunicazione al Consiglio nella prima adunanza successiva.

() numero modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 dd. 13.07.2015)*

Art. 17. Consigliere delegato

1. Il Sindaco può nominare consiglieri comunali per lo svolgimento di particolari compiti relativi a specifiche materie definiti nell'ambito di deleghe speciali e per un periodo definito. La nomina è comunicata al Consiglio comunale.
2. Il consigliere delegato partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni di Giunta comunale nelle quali si discutono temi attinenti al suo incarico.
3. La struttura comunale collabora con il consigliere delegato nell'espletamento del proprio incarico.

Art. 18. Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica se è approvata una mozione di sfiducia.
2. La mozione di sfiducia è proposta e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati.
3. Il Consiglio comunale è convocato per la discussione della mozione di sfiducia non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
4. Sulla mozione di sfiducia il Consiglio comunale delibera a voto palese per appello nominale.
5. La mozione è accolta se ottiene la maggioranza dei voti dei consiglieri assegnati.

6. Se la mozione è approvata il Consiglio è sciolto ed è nominato un commissario.

SEZIONE III - IL SINDACO

Art. 19. Attribuzioni

1. Il Sindaco rappresenta il Comune, è l'organo responsabile della sua amministrazione e sovrintende al funzionamento degli uffici ed all'esecuzione degli atti.

2. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti comunali e sovrintende altresì alle funzioni statali, regionali e provinciali delegate al Comune.

3. Il vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della rispettiva funzione.

4. In caso di assenza, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del vicesindaco, le rispettive funzioni sono esercitate dall'assessore più anziano per età.

CAPO II - ALTRI ORGANI

Art. 20. Il Presidente del Consiglio

1. Il Sindaco è il Presidente del Consiglio comunale.

2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, la presidenza del Consiglio è nell'ordine assunta dal vicesindaco, dall'assessore più anziano d'età avente diritto al voto, dal consigliere più anziano d'età.

Art. 21. Gruppi consiliari

1. I consiglieri comunali comunicano per iscritto al Sindaco il gruppo consiliare di appartenenza e il nominativo del capogruppo.

2. Il Comune, per l'esercizio della funzione dei gruppi e in relazione alle rispettive esigenze, mette a disposizione la sala consiliare.

3. Ai gruppi consiliari sono inviate le deliberazioni giuntali in concomitanza con il primo giorno di pubblicazione all'albo e con periodicità mensile gli elenchi delle determinazioni dirigenziali.

Art. 22. Il Consigliere comunale

1. Il consigliere comunale rappresenta la comunità senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto.

2. I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione o in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio comunale la relativa deliberazione.

3. Ciascun consigliere può dimettersi dalla carica presentando le proprie dimissioni al Consiglio comunale; le dimissioni sono presentate con le modalità previste dalla legge, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono efficaci a decorrere dalla data di ricevimento da parte del Comune. Il Consiglio comunale deve procedere alla surrogazione del consigliere dimessosi entro venti giorni dalla data di ricevimento delle dimissioni e comunque prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto.

4. Il consigliere decade dalla carica nei casi previsti dalla legge o da questo Statuto; la decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale. Nella stessa seduta in cui il consigliere è dichiarato decaduto il Consiglio comunale provvede alla relativa surroga e alla convalida del consigliere subentrante.

5. Il consigliere è tenuto a giustificare, salvi i casi di caso fortuito o forza maggiore, le proprie assenze alle sedute del Consiglio comunale regolarmente convocate. Qualora il consigliere ingiustificatamente non intervenga a due sedute successive, il Sindaco, provvede ad informarlo dell'onere di partecipazione alla seduta successiva. Qualora l'assenza si protragga per tre sedute consecutive, in assenza di giustificati motivi, il Consiglio comunale assume le decisioni in merito

alla relativa decadenza, tenuto conto delle cause giustificative addotte.

Art. 23. Commissioni

1. Il Consiglio comunale elegge i componenti delle commissioni consiliari permanenti previste dal regolamento, ovvero, per l'esame di specifiche questioni, può istituire commissioni consiliari speciali.

2. Nelle commissioni di cui al comma 1 è garantita un'adeguata rappresentanza delle minoranze.

3. La Giunta comunale può istituire commissioni diverse da quelle di cui al comma 1.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, i componenti delle commissioni decadono al momento della perdita della carica in virtù della quale sono stati eletti e comunque alla data di proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio comunale.

5. Fatte salve differenti disposizioni normative, le commissioni la cui istituzione è prevista come obbligatoria da specifiche disposizioni di legge e che sono indispensabili per garantire le funzionalità del Comune, ferma restando la disciplina sulla prorogatio degli organi, scadono alla data di proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio comunale, in caso di nomina consiliare, ovvero della nomina della nuova Giunta, in caso di nomina giuntale.

CAPO III - INIZIATIVA PARTECIPAZIONE E CONTROLLO

Art. 24. Norme generali

1. Ciascun consigliere ha diritto di esercitare l'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio ed inoltre di:

- a) partecipare alle sedute del Consiglio, prendere la parola e votare su ciascun oggetto all'ordine del giorno, presentare proposte di deliberazione ed emendamenti alle proposte poste in discussione;
- b) presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno;
- c) formulare domande di attualità e ogni altro atto di sindacato politico su argomenti che riguardino il Comune.

2. Il consigliere comunale, per l'effettivo esercizio delle proprie funzioni, ha diritto di prendere visione e di ottenere copia dei provvedimenti adottati dal Comune e degli atti preparatori in essi richiamati, nonché di avere tutti i documenti amministrativi e tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato.

Art. 25. Prerogative dell'opposizione

1. Il portavoce dell'opposizione è di norma il candidato alla carica di Sindaco che abbia ottenuto più voti dopo il Sindaco eletto. L'assemblea dei consiglieri di opposizione può sostituire il portavoce con votazione palese a maggioranza assoluta degli aventi diritto.

2. In particolare il portavoce dell'opposizione può:

- a) prendere la parola in Consiglio subito dopo il Sindaco, nei modi e nei limiti stabiliti dal regolamento;
- b) invitare il Sindaco a riferire in Consiglio su temi di interesse generale.

TITOLO IV° - ELEZIONI, NOMINE E DESIGNAZIONI

Art. 26. Principi

1. Il Consiglio elegge i componenti di commissioni o organismi dell'Amministrazione, nonché nomina o designa i rappresentanti del Comune presso enti, commissioni e organismi, qualora gli stessi debbano, per legge, per statuto o per regolamento essere scelti anche in rappresentanza delle minoranze politiche.

2. Il consiglio, qualora espressamente previsto dalla legge, nomina i propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni. La nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni è altrimenti effettuata dal Sindaco sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio.

3. Le nomine e le designazioni di cui all'articolo 23 commi 1 e 3 e comma 2 del presente articolo, sono di norma effettuate garantendo un'adeguata rappresentanza ad ambo i generi e comunque complessivamente almeno un posto ciascuno. A tale principio sono informati i criteri di indirizzo adottati dal Consiglio.

Art. 27. Esclusione delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità

1. Gli incarichi e le funzioni conferite agli amministratori comunali, allorquando il loro conferimento sia ritenuto necessario per la tutela degli interessi del Comune e/o per assicurare l'esercizio di servizi ed attività di pubblica utilità effettuato nell'interesse generale della comunità, non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

2. Ricorrendo le condizioni suddette il Consiglio comunale, per le nomine allo stesso riservate dalla legge, motiva adeguatamente i relativi provvedimenti e nell'espressione degli indirizzi per la nomina da parte del Sindaco dei rappresentanti del Comune presso enti, società, aziende ed istituzioni, definisce le motivazioni per le quali nell'effettuazione di particolari nomine o designazioni è da tener conto di quanto consentito dal precedente comma.

3. La nomina o la designazione di amministratori o di consiglieri comunali in rappresentanza del Comune stesso presso enti, istituzioni e associazioni aventi a scopo la promozione culturale, l'assistenza e beneficenza e la protezione civile ed ambientale si considera connessa con il mandato elettivo.

TITOLO V° - GARANZIE

Art. 28. Opposizioni e ricorsi

1. È ammesso ricorso in opposizione alla Giunta comunale, avverso le deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale, per motivi di legittimità e di merito.

2. Condizioni per la proposizione del ricorso sono:

- a) che sia presentato da un cittadino con generalità dichiarate;
- b) che sia presentato non oltre l'ultimo giorno di pubblicazione della deliberazione;
- c) che siano indicati il provvedimento impugnato ed i vizi di legittimità e/o di merito dello stesso;
- d) che sia indicato il domicilio per il ricevimento degli atti relativi al procedimento nel territorio del Comune; in mancanza, il domicilio è da intendersi eletto presso la segreteria comunale.

3. La Giunta comunale, ricevuto il ricorso, dispone nella prima seduta utile le direttive in ordine all'attività istruttoria. Essa può pronunciare:

- a) la dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel caso in cui sia presentato in totale assenza delle condizioni per la sua proposizione ai sensi del comma 2, lettere "a", "b" e "c";
- b) la dichiarazione di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato qualora ravvisi la

- sussistenza di gravi motivi e sussista un fumus in ordine ai motivi dell'impugnazione;
- c) la sospensione del procedimento per un periodo massimo di 90 giorni non prorogabili e non reiterabili al fine di acquisire elementi integrativi;
 - d) la dichiarazione di rigetto o di accoglimento, anche parziale, del ricorso qualora questo abbia avuto ad oggetto una deliberazione adottata dalla Giunta comunale;
 - e) la rimessione degli atti al Consiglio comunale per l'accoglimento od il rigetto del ricorso qualora il medesimo abbia ad oggetto l'impugnazione di una deliberazione adottata da tale organo, ovvero qualora il ricorso abbia ad oggetto una deliberazione della Giunta comunale per la quale sia rilevato il vizio di incompetenza.

4. La decisione finale deve essere assunta entro il termine di 90 giorni dalla proposizione del ricorso, fatta salva la facoltà di sospensione di cui al precedente comma. La decisione deve essere comunicata al ricorrente entro i successivi 10 giorni.

5. Contro il provvedimento impugnato è comunque esperibile, anche prima del decorso del termine per la formulazione del silenzio rigetto, il ricorso all'autorità giurisdizionale.

CAPO I – IL DIFENSORE CIVICO

Art. 29. Il Difensore civico

1. È assicurata ai cittadini la tutela non giurisdizionale del difensore civico, organo indipendente ed imparziale che vigila sul corretto svolgimento dell'attività amministrativa ed interviene nei confronti di provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omessi o comunque irregolarmente compiuti dal Comune.

2. Il difensore civico esercita le sue funzioni su richiesta dei cittadini singoli o associati oppure di propria iniziativa, a garanzia dell'imparzialità, della trasparenza e del buon andamento dell'azione amministrativa, nonché dei diritti di partecipazione riconosciuti da questo Statuto.

Art. 30. Attivazione dell'istituto

1. Il Consiglio comunale delibera, a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, di stipulare apposita convenzione con il Presidente del Consiglio provinciale per consentire di estendere le funzioni del difensore civico provinciale anche all'Amministrazione comunale. La convenzione, secondo quanto previsto dalla disciplina provinciale, è gratuita per il Comune.

2. Con la convenzione il Consiglio impegna l'Amministrazione comunale a dare risposta agli interventi del difensore civico, assicurandogli l'accesso agli uffici ed ai servizi nonché alle informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti.

3. Per quanto non disposto nel presente articolo, si applica la disciplina provinciale relativa l'istituto.

TITOLO VI[°] - ORDINAMENTO ED

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Art. 31. Principi

1. L'ordinamento degli uffici si ispira a principi di efficienza organizzativa, di decentramento organizzativo, gestionale e operativo, nonché di economicità di gestione e di responsabilità personale, allo scopo di conseguire la massima efficacia nei risultati e la ottimizzazione dei servizi resi alla comunità.

2. L'organizzazione e il funzionamento delle strutture devono rispondere ad esigenze di trasparenza, di partecipazione e di agevole accesso dei cittadini all'informazione e agli atti del Comune.

3. L'assetto organizzativo si informa ai criteri della gestione per obiettivi, del collegamento fra flussi informativi e responsabilità decisionali, della corresponsabilizzazione di tutto il personale per il perseguimento degli obiettivi, della verifica dei risultati conseguiti, dell'incentivazione collegata agli obiettivi raggiunti e alla crescita della qualificazione professionale.

Art. 32. Forma di gestione amministrativa

1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo, al segretario comunale spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del Comune, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

2. Fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo, il segretario è responsabile del risultato dell'attività svolta dal Comune, della realizzazione dei programmi e dei progetti affidati in relazione agli obiettivi, dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione funzionale del personale.

3. Alcune delle funzioni di cui al comma 1, possono essere attribuite, nei limiti stabiliti dalla legge, a dipendenti, che assumono la responsabilità di cui al comma 2 in relazione alle specifiche competenze conferite.

4. Gli articoli 34 e 35 del presente Statuto, attribuiscono alcuni degli atti connessi all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 alla competenza ed alla responsabilità rispettivamente del Sindaco e della Giunta.

Art. 33. Organizzazione

1. Il Comune, con regolamento, definisce l'articolazione della propria struttura organizzativa.

La Giunta comunale, sulla base dell'articolazione organizzativa del Comune:

- attribuisce le funzioni di cui all'articolo 32 comma 3;
- individua la competenza all'adozione degli atti inerenti le funzioni di cui all'articolo 32 commi 1 e 3;
- individua le responsabilità in ordine ai diversi procedimenti di competenza del Comune;
- chiarisce i limiti alla delega delle competenze di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma.

2. Il Sindaco nomina i preposti alle strutture organizzative dell'Ente, cui competono le funzioni di cui al comma 2 lettera a) e per quanto non di competenza del segretario, l'adozione degli atti di cui al comma 2 lettera b) ed i poteri e le responsabilità di cui al comma 2 lettera c).

3. La Giunta, con gli strumenti di programmazione, assegna obiettivi al segretario comunale ed ai preposti alle strutture organizzative cui siano attribuite funzioni e atti di gestione, unitamente alle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per il rispettivo conseguimento.

Art. 34. Atti di natura tecnico gestionale di competenza del Sindaco

1. Il Sindaco adotta gli atti di natura tecnico gestionale ad esso espressamente rimessi dalla legislazione vigente.
2. Al Sindaco, qualora non espressamente vietato dalla legge, è inoltre attribuita la competenza:
 - a) rilasciare le autorizzazioni;
 - b) adottare le ordinanze;
 - c) stipulare gli accordi ed i contratti;
 - d) adottare gli ordini di servizio nei confronti del segretario comunale;
 - e) adottare gli ulteriori atti di natura tecnico gestionale ad esso espressamente riservati dai regolamenti.

3. Gli atti di cui al comma 1 e di cui al comma 2 lettere a), b), c) ed e) attribuiti al Sindaco in qualità di capo dell'Amministrazione, possono essere delegati ad assessori o soggetti contrattualmente qualificati, mediante apposito atto specificante la durata ed i limiti della delega.

4. Il Sindaco o gli assessori, nell'adozione degli atti di natura tecnico gestionale di cui al presente articolo, si avvalgono della collaborazione del segretario comunale e degli uffici, che rilasciano i pareri ad essi richiesti e garantiscono comunque l'efficace ed efficiente svolgimento del procedimento, sino all'emanazione dell'atto conclusivo.

Art. 35. Atti di natura tecnico gestionale di competenza della Giunta

1. La Giunta comunale, ove non diversamente disposto:
 - a) gestisce il fondo spese di rappresentanza;
 - b) delibera i ricorsi e gli appelli del Comune, nonché la rispettiva costituzione nell'ambito di giudizi promossi da terzi;
 - c) fatte salve le competenze attribuite al Consiglio, approva i progetti di opere pubbliche, le relative varianti e le perizie per i lavori di somma urgenza;
 - d) affida gli incarichi professionali e le collaborazioni esterne;
 - e) concede i sussidi o i contributi comunque denominati;
 - f) fatte salve le competenze attribuite al Consiglio, concede a terzi l'uso di beni e la gestione dei servizi;
 - g) individua il contraente ove per espresse disposizioni di legge si possa procedere prescindendo da confronti comunque denominati o, in caso contrario, definisce i criteri per l'individuazione dei soggetti da invitare ai confronti;
 - h) nomina le commissioni giudicatrici di gara o di concorso;
 - i) adotta gli ulteriori atti di natura tecnico gestionale ad essa espressamente riservati dai regolamenti.

2. La Giunta comunale, con propria deliberazione adottata all'unanimità, può delegare le competenze di cui al comma 1 al segretario comunale o a soggetti preposti ad una struttura organizzativa del Comune.

3. Alla Giunta, nell'adozione degli atti di natura tecnico gestionale di cui al comma 1, è assicurata la collaborazione del segretario comunale e degli Uffici, che esprimono i pareri ad essi rimessi dall'ordinamento vigente sulle proposte di deliberazione e garantiscono comunque l'efficace ed efficiente svolgimento del procedimento, sino all'emanazione dell'atto conclusivo.

Art. 36. Il Segretario comunale

1. Il segretario comunale attua le direttive ed adempie ai compiti affidatigli dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente.
2. Il segretario comunale è il funzionario più elevato in grado del Comune, è capo del personale ed ha funzione di direzione, di sintesi e di raccordo della struttura burocratica con gli organi di governo.
3. Il segretario comunale, oltre alle funzioni di cui all'articolo 32 commi 1 e 2:
 - a) partecipa alle riunioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale e ne redige i verbali apponendovi la propria firma;
 - b) coordina le strutture organizzative del Comune, cura l'attuazione dei provvedimenti e provvede

- per la loro pubblicazione ed ai relativi atti esecutivi;
- c) presta alle strutture organizzative consulenza giuridica, ne coordina l'attività e in assenza di disposizioni regolamentari al riguardo, dirime eventuali conflitti di competenza;
 - d) in assenza di disposizioni è responsabile dell'istruttoria di tutti gli atti rimessi alla competenza del Comune, fatta salva la possibilità di attribuire ad altri soggetti le responsabilità di alcune tipologie di procedimento;
 - e) roga i contratti nei quali l'Ente è parte e autentica le sottoscrizioni nelle scritture private e negli atti unilaterali nell'interesse del Comune;
 - f) esercita ogni altra attribuzione affidatagli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti vigenti.

4. Con regolamento sono disciplinati i rapporti di coordinamento tra il segretario e i preposti alle strutture organizzative, distinguendone le responsabilità e salvaguardando la reciproca professionalità.

Art. 37. Presidenza delle commissioni giudicatrici di concorso

Fatto salvo quanto previsto dalla legge per le modalità di copertura del posto di segretario comunale, le commissioni giudicatrici di concorso sono presiedute dal segretario comunale o da chi ne fa le funzioni.

Art. 38. Rappresentanza in giudizio

1. Il Sindaco, di norma, rappresenta il Comune in giudizio, in esecuzione di specifiche deliberazioni di autorizzazione della Giunta, per resistere a liti intentate avverso atti del Comune o promosse dallo stesso.

2. Per gli atti di natura tributaria locale il funzionario responsabile del tributo, qualora nominato dalla Giunta, rappresenta il Comune in giudizio.

3. Il patrocinio in giudizio può essere esercitato da personale comunale, qualora previsto da specifiche disposizioni di legge.

TITOLO VII^o - ATTIVITA'

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 39. Enunciazione dei principi generali

1. Il Comune osserva i principi di imparzialità, leale collaborazione, libera concorrenza, sussidiarietà e proporzionalità.
2. L'attività del Comune è retta dai criteri di semplicità, economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità.
3. Il Comune nell'adozione di atti di natura non autoritativa agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.

Art. 40. Convocazioni e comunicazioni

1. Le convocazioni alle sedute e le altre comunicazioni ai soggetti che partecipino alle attività istituzionali del Comune, possono essere effettuate mediante l'utilizzo di mezzi telematici, nei casi in cui l'ordinamento riconosca agli stessi pieno valore legale.
2. Con regolamento sono disciplinate le modalità di attuazione del comma 1.

Art. 41. Pubblicazione degli atti generali e delle determinazioni

1. Fermo restando quanto previsto dall'ordinamento in merito alle modalità ed agli effetti della pubblicazione delle deliberazioni e salvo che la legge non disponga diversamente, le determinazioni e le ordinanze sono pubblicate per dieci giorni, anche in sunto o per oggetto, all'albo comunale o all'albo informatizzato.
2. Con regolamento possono essere disciplinate la modalità di attuazione del comma 1.

Art. 42. Diritto di accesso agli atti ed alle informazioni

1. Con regolamento sono disciplinati modalità e termini per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi ed alle informazioni da parte degli interessati, singoli o associati, dei cittadini, dei consiglieri comunali, dei componenti delle commissioni e delle consulte e dei Revisori dei conti.
2. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

CAPO II - L'ATTIVITA' NORMATIVA

Art. 43. I Regolamenti

1. Il Comune ha potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle proprie funzioni ed approva i regolamenti previsti da leggi della Provincia, della Regione e dello Stato.
2. I regolamenti comunali sono approvati dal Consiglio comunale con la maggioranza dei consiglieri in carica.

Art. 44. Le ordinanze

1. Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione comunale, nei casi previsti dalla legge o dai regolamenti, può emanare ordinanze anche a carattere normativo.
2. Il Sindaco, quale ufficiale di governo, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità e diigiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

Art. 45. Sanzioni amministrative

1. La violazione dei regolamenti e delle ordinanze comunali, comporta, nei casi non disciplinati dalla legge, l'applicazione delle sanzioni amministrative determinate dal Comune con proprie disposizioni regolamentari, entro i limiti previsti dall'ordinamento.

CAPO III - IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 46. Procedimento amministrativo

1. L'attività amministrativa del Comune è regolata secondo quanto previsto dalla legge provinciale sul procedimento amministrativo.

2. Il Comune individua il termine entro il quale ciascun procedimento deve concludersi. Qualora non previsto espressamente, esso si intende di 90 giorni.

3. Il Comune favorisce la stipulazione con gli interessati di accordi sostitutivi del provvedimento. La sostituzione del provvedimento con un accordo è sempre consentito salvo che non vi sia un divieto previsto dalla legge, dallo Statuto o da regolamento.

Art. 47. Regolamento sul procedimento

1. Il Comune disciplina con regolamento:

- a) le modalità per garantire ai soggetti interessati un'adeguata partecipazione;
- b) le modalità di risoluzione dei conflitti di competenza e le forme di collaborazione tra i responsabili di singole fasi o subprocedimenti;
- c) ogni altra disposizione ritenuta rilevante ai fini di una corretta gestione dei procedimenti.

2. Il Comune favorisce la sottoscrizione degli accordi tesi ad un'efficiente gestione dei procedimenti amministrativi per i quali sia previsto il coinvolgimento di più Enti.

CAPO IV - INTERVENTI ECONOMICI

Art. 48. Principi

1. Il Comune, per promuovere lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione, ha facoltà di intervenire anche in relazione a ambiti o materie non rientranti nella propria diretta competenza.

2. I criteri per la concessione di benefici economici, sussidi o contributi comunque denominati, sono determinati dal regolamento nel rispetto dell'ordinamento vigente ed in particolare della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

TITOLO VIII° - CONTABILITÀ E FINANZA

Art. 49. Linee programmatiche

1. Il Sindaco neo eletto, entro novanta giorni dalla proclamazione, sentita la Giunta comunale, definisce le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato e le riporta in un documento, nel quale indica le linee strategiche dell'Amministrazione in relazione ai bisogni della comunità.

Art. 50. Programmazione finanziaria - controllo

1. Il Consiglio comunale, tenuto conto delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato, approva gli strumenti di programmazione finanziaria ad

esso rimessi dall'ordinamento vigente ed in particolare:

- a) la relazione previsionale e programmatica, comprensiva del programma generale delle opere pubbliche;
- b) il bilancio di previsione pluriennale;
- c) il bilancio di previsione annuale.

2. La Giunta comunale relaziona al Consiglio sullo stato di attuazione dei programmi.

3. La Giunta propone all'approvazione del Consiglio il rendiconto della gestione fornendo informazioni sull'andamento finanziario, economico e patrimoniale del Comune, nonché sui programmi realizzati ed in corso di realizzazione;

4. Il bilancio annuale di previsione ed il rendiconto della gestione non possono essere approvati, nemmeno in seconda votazione, se alle sedute del Consiglio a ciò deputate non siano presenti più della metà dei consiglieri in carica.

Art. 51. Gestione - controllo

1. La Giunta comunale definisce gli strumenti di gestione, assicurando che l'attività del Comune sia organizzata con efficienza ed economicità, per il perseguimento di obiettivi funzionali ai programmi approvati dal Consiglio.

2. Con il controllo di gestione, mediante un costante processo di verifica e correzione dell'attività posta in essere dal Comune, è garantita una corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche ed il conseguimento degli obiettivi assegnati ai soggetti incaricati della gestione.

3. La verifica del raggiungimento dei risultati rispetto agli obiettivi, fornisce gli elementi di giudizio per la valutazione dei responsabili ai quali è stata affidata la gestione delle risorse del Comune.

4. Il regolamento di contabilità definisce i criteri generali per l'esercizio delle funzioni di controllo di cui al presente articolo.

Art. 52. La gestione del patrimonio

1. I beni patrimoniali del Comune possono essere concessi in comodato d'uso gratuito esclusivamente per motivi di pubblico interesse.

2. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore, si presentino opportunità di trasformazioni patrimoniali o sia necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie dell'Ente.

3. Con regolamento sono determinate le modalità di attuazione del presente articolo.

Art. 53. Servizio di tesoreria

1. Il Comune si avvale di un servizio di tesoreria.

2. L'affidamento del servizio è effettuato, sulla base di una convenzione, deliberata in conformità all'apposito capitolato speciale d'appalto.

3. Nei limiti riconosciuti dalla legge, il Consiglio comunale definisce le modalità di riscossione volontaria o coattiva delle entrate tributarie, patrimoniali e assimilate.

Art. 54. Il revisore dei conti

1. Il revisore dei conti svolge le funzioni attribuite dalla legge e dallo Statuto con la collaborazione degli Uffici del Comune.

2. Il Sindaco può invitare/richiedere la presenza del revisore dei conti a partecipare alle sedute della Giunta e del Consiglio per relazionare su specifici argomenti;

3. Il revisore dei conti può comunque partecipare alle sedute del Consiglio comunale e della Giunta.

TITOLO IX° - I SERVIZI PUBBLICI

Art. 55. Norme generali

1. I servizi pubblici locali sono disciplinati dalla legge regionale e dalla legge provinciale, nel rispetto degli obblighi della normativa comunitaria.
2. La gestione dei servizi pubblici locali, in qualsiasi forma effettuata, si ispira ai principi di egualanza, imparzialità, continuità, partecipazione, efficienza ed efficacia.
3. La scelta delle forme organizzative di gestione dei servizi pubblici, tra quelle consentite dalla normativa vigente, deve essere preceduta dalla valutazione dell'adeguatezza dell'ambito territoriale comunale sotto il profilo dell'economicità e dell'efficienza, dovendo, in caso contrario, essere privilegiate forme di gestione intercomunale.
4. Le funzioni di vigilanza e di controllo nei confronti dei soggetti cui è affidata la gestione dei servizi pubblici è svolta dal Comune, anche in forma associata, attraverso strutture specificamente qualificate.
5. La determinazione delle tariffe dei servizi pubblici deve essere ispirata al principio della copertura dei costi di gestione e deve essere accompagnata da una relazione sulla valutazione dei costi e dei ricavi di gestione previsti, nonché sul tasso di copertura dei costi dei servizi.

Art. 56.Tariffe

1. L'istituzione delle tariffe relative all'utilizzo di beni e servizi pubblici e i relativi aggiornamenti, spettano alla Giunta comunale in coerenza con gli indirizzi di programmazione finanziaria.
2. Spetta al Consiglio comunale la determinazione delle tariffe relative ai servizi pubblici locali nei seguenti casi:
 - a) servizi gestiti in forma indiretta, qualora la tariffa costituisca parte essenziale del contratto di servizio;
 - b) in ogni caso, qualora la determinazione delle tariffe sia rimessa dalla legge ai regolamenti comunali.
3. Le tariffe sono deliberate entro il 31 dicembre antecedente l'anno di loro decorrenza e comunque entro i termini di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui si riferiscono.
4. Si prescinde dal termine di cui al comma 3 per le tariffe determinate in seguito all'assunzione di nuovi servizi pubblici.
5. L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo.

TITOLO X^o - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 57. Revisioni dello statuto

1. Per revisione dello Statuto si intende sia l'adozione di un testo integralmente nuovo, che la parziale modifica dell'articolato vigente.
2. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati; qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in due successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte consecutive la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto produce effetti solo a seguito dell'entrata in vigore di un nuovo Statuto.

Art. 58. Norme transitorie

1. Per i procedimenti non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del presente Statuto continua ad applicarsi la disciplina previgente.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 15 comma 1 e 26 comma 3, trovano applicazione con riferimento alle elezioni, nomine e designazioni effettuate successivamente alla data di entrata in vigore di questo Statuto.

Art. 59. Disposizioni finali

1. Lo Statuto, dopo l'approvazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi, nonché inviato in copia, non appena esecutivo, alla Giunta regionale, al Consiglio delle Autonomie locali ed al Commissario del Governo della Provincia Autonoma di Trento.
2. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'albo pretorio del Comune.
3. Spetta al Consiglio comunale l'interpretazione autentica delle norme dello Statuto, secondo i criteri ermeneutici delle norme giuridiche di cui alle pre leggi del codice civile.

INDICE

BREVE ANALISI FISICA – GEOGRAFICA DELLA VAL DI RABBI	2
ALCUNE NOTIZIE STORICHE SULLA VAL DI RABBI	5
TITOLO I° - PRINCIPI.....	14
Art. 1. Autonomia Comunale.....	14
Art. 2. Finalità.....	14
Art. 3. Sede e stemma.....	15
TITOLO II° - PARTECIPAZIONE	15
Art. 4. Nozione	15
Art. 5. Regolamento.....	15
CAPO I - INIZIATIVA POPOLARE	16
Art. 6. Richieste di informazioni, petizioni e proposte	16
CAPO II - CONSULTAZIONE POPOLARE	16
Art. 7. Consultazione popolare	16
Art. 8. Consulte, comitati e conferenze	16
CAPO III - REFERENDUM	17
Art. 9. Norme generali.....	17
Art. 10. Esclusioni.....	17
Art. 11. Norme procedurali	18
Art. 11bis. Referendum confermativo delle modifiche allo Statuto Comunale	18
TITOLO III° - ORGANI ISTITUZIONALI.....	19
CAPO I - ORGANI DI GOVERNO	19
SEZIONE I - CONSIGLIO COMUNALE	19
Art. 12. Attribuzioni.....	19
Art. 13. Convocazione	19
Art. 14. Consigliere incaricato	19
SEZIONE II - GIUNTA COMUNALE	20
Art. 15. Attribuzioni e funzionamento.....	20
Art. 16. Composizione	20
Art. 17. Consigliere delegato.....	20
Art. 18. Mozione di sfiducia	20
SEZIONE III - IL SINDACO	21
Art. 19. Attribuzioni.....	21
CAPO II - ALTRI ORGANI	21
Art. 20. Il Presidente del Consiglio	21
Art. 21. Gruppi consiliari	21
Art. 22. Il Consigliere comunale.....	21
Art. 23. Commissioni	22
CAPO III - INIZIATIVA PARTECIPAZIONE E CONTROLLO	22
Art. 24. Norme generali.....	22
Art. 25. Prerogative dell'opposizione	22
TITOLO IV° - ELEZIONI, NOMINE E DESIGNAZIONI.....	23
Art. 26. Principi	23
Art. 27. Esclusione delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità	23
TITOLO V° - GARANZIE	23

Art. 28. Opposizioni e ricorsi	23
CAPO I – IL DIFENSORE CIVICO	24
Art. 29. Il Difensore civico	24
Art. 30. Attivazione dell’istituto.....	24
TITOLO VI° - ORDINAMENTO ED	25
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI.....	25
Art. 31. Principi	25
Art. 32. Forma di gestione amministrativa	25
Art. 33. Organizzazione	25
Art. 34. Atti di natura tecnico gestionale di competenza del Sindaco.....	26
Art. 35. Atti di natura tecnico gestionale di competenza della Giunta	26
Art. 36. Il Segretario comunale	26
Art. 37. Presidenza delle commissioni giudicatrici di concorso	27
Art. 38. Rappresentanza in giudizio.....	27
TITOLO VII° - ATTIVITA’	28
CAPO I - PRINCIPI GENERALI	28
Art. 39. Enunciazione dei principi generali	28
Art. 40. Convocazioni e comunicazioni	28
Art. 41. Pubblicazione degli atti generali e delle determinazioni.....	28
Art. 42. Diritto di accesso agli atti ed alle informazioni.....	28
CAPO II - L’ATTIVITA’ NORMATIVA	28
Art. 43. I Regolamenti	28
Art. 44. Le ordinanze	28
Art. 45. Sanzioni amministrative	29
CAPO III - IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	29
Art. 46. Procedimento amministrativo	29
Art. 47. Regolamento sul procedimento.....	29
CAPO IV - INTERVENTI ECONOMICI	29
Art. 48. Principi	29
TITOLO VIII° - CONTABILITA’ E FINANZA	29
Art. 49. Linee programmatiche	29
Art. 50. Programmazione finanziaria - controllo	29
Art. 51. Gestione - controllo	30
Art. 52. La gestione del patrimonio	30
Art. 53. Servizio di tesoreria.....	30
Art. 54. Il revisore dei conti	30
TITOLO IX° - I SERVIZI PUBBLICI	31
Art. 55. Norme generali.....	31
Art. 56. Tariffe	31
TITOLO X° - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	32
Art. 57. Revisioni dello statuto.....	32
Art. 58. Norme transitorie	32
Art. 59. Disposizioni finali	32